

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(**MARTINAZZOLI**)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(**GORIA**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1984

Delega legislativa al Governo della Repubblica per  
l'emanazione del nuovo codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro del programma di interventi organici per la soluzione dei problemi della giustizia, la riforma del processo civile assume rilievo essenziale atteso che nel processo si manifestano gli aspetti più gravi di quei problemi. La vigente Costituzione, infatti, assicurando a tutti i cittadini il diritto di azione e di difesa, non ha inteso approntare soltanto un sistema di garanzie istituzionali — nel senso cioè del riconoscimento astratto di situazioni soggettive piene — ma, nell'ambito di queste garanzie, ha imposto la predisposizione di strumenti idonei, perchè nella concretezza del processo il cittadino possa trovare adeguata, immediata ed efficace risposta alla domanda di giustizia.

Ora, è a tutti noto che l'attuale processo civile non corrisponde alle esigenze che sempre più intensamente si manifestano nella realtà. Come fu sottolineato anche dal Consiglio superiore della magistratura nel-

l'ultima relazione al Parlamento sullo stato della giustizia (1980, p. 297): « ciò che maggiormente preoccupa è il progressivo ridursi della forza normativa dei vigenti codici processuali, cioè della loro capacità di regolare efficacemente i fatti e le dinamiche processuali ». Orbene se ciò è vero per quanto riguarda il processo penale — alla cui riforma globale pure ci si avvia con impegno — lo è altrettanto per il processo civile nel quale « il tenace sopravvivere di alcune prassi sorte sotto l'impero del codice del 1865, gli effetti perversi derivanti dalla riforma novellistica del 1950, il sovraccarico dei giudici civili in molte sedi, le carenze del personale ausiliario e dei mezzi materiali, una certa condiscendenza degli operatori verso una trattazione più diluita e meno impegnativa del processo sono fattori che hanno favorito il diffondersi di una prassi burocratica di rinvii concordati tra le parti che si traduce in una sostanziale

disapplicazione dei principi di concentrazione e oralità che il codice del 1940 aveva inteso introdurre (cfr. Relazione citata, pagina 297).

Di questo stato di malessere il processo civile soffre da tempo in misura crescente tanto che, nelle materie di più specifica rilevanza sociale — quali ad esempio la tutela dei diritti del lavoratore e la disciplina del rapporto di locazione — è stato necessario intervenire con la predisposizione di riti, in certa misura, alternativi rispetto a quello ordinario di cognizione. Peraltro, se pure in linea di massima gli strumenti a tale scopo predisposti hanno positivamente adempiuto alla loro funzione, tuttavia, per molteplici ragioni — non ultima le non facilmente superabili carenze delle strutture, soprattutto in taluni grossi centri giudiziari — i risultati non sono stati conformi alle aspettative.

\* \* \*

D'altra parte, recenti studi ed interessanti convegni hanno evidenziato la proliferazione di riti civili conseguenti ad una complessa ed articolata legislazione, dettata per le più svariate esigenze, tanto che un primo sommario censimento — compiuto in sede ministeriale — ha consentito di rilevare che il numero di essi va sempre crescendo, onde si determina una situazione di incertezza operativa, che non contribuisce alla sollecita definizione dei procedimenti, anche per le frequenti questioni di competenza che possono derivarne.

Altro sintomo del crescente disagio avvertito dagli operatori pratici del processo civile è costituito dalla sempre maggiore diffusione dei procedimenti d'urgenza, procedimenti cautelari atipici, contemplati dagli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che da strumenti eccezionali di tutela preventiva e provvisoria tendono a trasformarsi in procedimenti anticipatori della decisione definitiva, la quale, intervenendo dopo lungo lasso di tempo, perde ogni efficacia satisfattiva della situazione sostanziale.

Infine aggiornate indagini svolte sulla base di accurate rilevazioni statistiche han-

no posto in evidenza l'attuale modestissima incidenza — nell'economia generale del processo civile — della giustizia onoraria: l'istituto del giudice conciliatore, infatti, allo stato, risulta pressochè inutilizzato soprattutto a causa dell'assoluta inadeguatezza del limite di valore previsto per la competenza ad esso attribuita.

Questo problema peraltro è già stato affrontato dal Governo il quale ha ripresentato, il 26 ottobre 1983, un disegno di legge (atto Senato n. 258) istitutivo del giudice di pace che tende alla ristrutturazione del giudice onorario, attribuendo a questo l'amministrazione della « giustizia minore » e ciò allo scopo di realizzare un più razionale impiego della magistratura professionale.

Altro disegno di legge, pure ripresentato dal Governo all'inizio della presente legislatura (atto Senato n. 255) mira ad anticipare in qualche misura gli effetti della più ampia ed organica riforma proposta con il precedente provvedimento, rivalutando la competenza per valore del conciliatore tenuto conto del diminuito potere di acquisto della moneta. Il timore di dover attendere tempi più lunghi prima che il nuovo giudice di pace, e, con esso, il nuovo rito diventi operativo, ha suggerito quest'ultima iniziativa che, pertanto, non si pone in contraddizione con la prima.

\* \* \*

In questo quadro è stata impostata la problematica della riforma dell'attuale codice di procedura civile, nella prospettiva di un nuovo testo che, in sostituzione di quello vigente, sia in grado di risolvere i molteplici e complessi problemi cui dinanzi si è fatto cenno, e si ponga quale disciplina fondamentale del processo civile e punto di raccordo unificante delle procedure regolate in tutto o in parte dalle leggi speciali.

L'esigenza dell'emanazione di un nuovo codice — pur in un'epoca che a qualcuno potrebbe apparire la meno idonea a realizzarla, anche sul piano culturale, oltre che sociale e politico, come può rilevarsi da recenti contributi e dibattiti che hanno portato a sottolineare la tendenza opposta, ver-

so la cosiddetta decodificazione — sembra scaturire dalla necessità di razionalizzare un sistema ormai non più organico: infatti, come già rilevato, sulla strutturazione originaria del codice di rito civile del 1940 — risultato dall'apporto della più qualificata dottrina dell'epoca — si sono inserite, per un verso, settoriali modificazioni legislative — quale, ad esempio, quella del 1950 — che ne hanno profondamente alterato le linee essenziali, per altro verso, radicali mutamenti della realtà operativa, conseguente alla rapida trasformazione economica e sociale del Paese, che ha comportato l'accrescersi tumultuoso della domanda di giustizia.

Per la verità, il Governo, non insensibile all'esigenza di porre rimedio a questa situazione, ha da tempo rivolto la sua attenzione a quest'importante e delicato aspetto della vita civile. Basti pensare alla gran copia di studi, inchieste, schemi e disegni di legge anche non recenti esistenti in materia, sia pure con riferimento ad aspetti particolari, ma tutti tendenti ad una razionalizzazione e, quindi, ad una maggiore funzionalità del processo civile: dall'indagine disposta dal ministro De Pietro, da cui una Commissione, costituita dal ministro Moro, trasse poi specifiche conclusioni, al disegno di legge presentato il 4 febbraio 1960 dal ministro Gonella, al disegno di legge-delega per la riforma dei quattro codici presentato dal ministro Bosco il 10 ottobre 1963. Senonchè in quegli anni le vive e intense discussioni, le istanze che si venivano via via manifestando, mentre esprimevano un'opinione sostanzialmente unitaria sulla necessità, se non sull'estensione della riforma, divergevano spesso nelle concrete soluzioni proposte, che andavano, per limitarsi agli indirizzi di fondo, dal ritorno al procedimento sommario del 1901 o a quello formale del 1865, al rinvigorimento ed alla rivitalizzazione del sistema del codice vigente. Per questo fu disposta dal ministro Reale una ampia e approfondita ricerca presso il Consiglio superiore della magistratura, la Corte di cassazione, le corti d'appello, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, tutte le università degli studi, il Consiglio nazionale fo-

rense e i consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

Dal prezioso materiale acquisito e dagli elementi successivamente emersi risulta già un chiaro orientamento, il quale rifiutava il ritorno al vecchio procedimento, che si svolgeva fino al momento della sentenza al di fuori del giudice, quasi un fatto privato fra i patroni delle parti, e propendeva invece per una concreta attuazione di un processo fondato sull'attiva collaborazione fra giudice e parti, rapido, tendenzialmente ispirato ai principi di concentrazione, oralità, immediatezza.

Successivamente, essendo sempre più diffusa la consapevolezza della necessità di intervenire con misure immediatamente attuabili sul piano organizzativo e strutturale, fu presentato il 22 agosto 1975, dal ministro Reale, un disegno di legge concernente misure ritenute indifferibili ed urgenti in attesa della riforma organica del processo civile (Atti parlamentari, Senato della Repubblica, 22 agosto 1975, n. 2246). Questo provvedimento, sostitutivo di altro precedente presentato dal ministro Gonella il 28 settembre 1972, costituiva il risultato dei lavori di una sottocommissione ministeriale presieduta dal professor Andrioli.

A parte la legge 11 agosto 1973, n. 533, sul processo del lavoro che costituisce per tanta parte il modello a cui il presente disegno di legge si ispira, alcuni dei provvedimenti contemplati nel disegno di legge del 1975 sono stati recepiti in leggi di più recente approvazione (legge 8 agosto 1977, n. 532, che ha ridotto il numero dei componenti i collegi giudicanti; legge 18 ottobre 1977, n. 793, che ha abolito il deposito per soccombenza nel processo civile; legge 14 febbraio 1980, n. 24, contenente modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili; legge 8 luglio 1980, n. 319, recante nuova disciplina dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria; legge 20 novembre 1982, n. 890, sulle notificazioni di atti a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari; legge 9 febbraio 1983, n. 28, recante modificazioni alla disciplina dell'arbi-

trato) o in altre iniziative tuttora all'esame del Parlamento (atto Senato n. 315, regolante il procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere, in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, e n. 251, sulla responsabilità disciplinare e sulla incompatibilità del magistrato).

Ulteriori iniziative, già all'esame del Parlamento nella passata legislatura (atto Camera n. 1968, recante modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; atto Camera n. 2040, sul trattamento economico degli esperti componenti le sezioni civili specializzate del tribunale e della corte d'appello in materia di tossicodipendenze; atto Camera n. 2469, in materia di modifiche alla disciplina dell'estinzione del processo civile; atto Camera n. 3285, sulle indennità spettanti ai testimoni e custodi) saranno nuovamente adottate nel corso della presente legislatura.

Il compito di studiare una riforma organica del rito civile fu da ultimo affidato con decreto del 6 dicembre 1978 ad una commissione presieduta dal professor E. T. Liebman che trasmise il risultato dei lavori in data 25 febbraio 1981.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri in data 8 marzo 1981, veniva presentato al Senato della Repubblica il 25 maggio 1981, ma decadeva per effetto dell'anticipato scioglimento della legislatura, sicchè se ne ripropone l'esame per un sollecito varo.

\* \* \*

Il presente disegno di legge trae origine dal convincimento che non è sufficiente procedere a ritocchi e miglioramenti particolari del codice vigente, poichè i tentativi fatti per questa via hanno portato alla presentazione di progetti di riforma che, sebbene in sè giustificati, sono stati accolti con sfavore in quanto ritenuti inadeguati e perciò abbandonati.

Si è dunque pensato ad una riforma profonda e coordinata del codice vigente, che contribuisca ad incidere sulla vera causa della crisi della giustizia civile che è la len-

tezza dei giudizi. Certo non tutti i mali sono imputabili al codice e sarebbe errato credere che la sua riforma possa essere sufficiente ad eliminare gli inconvenienti che ora si lamentano. Ma il codice ha indubbiamente la sua parte di responsabilità per la pesante struttura data al procedimento e per un certo eccesso di garantismo che, provocando il prolungamento delle liti, finisce per essere controproducente: una giustizia troppo a lungo protratta si traduce molto spesso in diniego di giustizia.

Obiettivo fondamentale della riforma è dunque quello di semplificare e sveltire, confermando una tendenza che si è manifestata nell'esperienza legislativa più qualificante degli ultimi anni e che esprime fondamentalmente due chiare prospettive: giudice monocratico di primo grado e processo caratterizzato in linea di massima da oralità, concentrazione ed immediatezza. Queste due prospettive risultano realizzate nella legge del 1973 sulle controversie del lavoro e nella legge sull'equo canone per le controversie di rilascio dell'immobile locato e di determinazione del canone.

Il Governo, ispirandosi a tali modelli, è partito dalla constatazione che un processo orale e concentrato esige l'identità tra l'organo che istruisce e l'organo che decide, che una collegialità attuata nella sola fase decisoria contrasta con questo principio e che l'eliminazione della duplicità degli organi deputati all'istruzione ed alla decisione della causa (salvi limitati correttivi giustificati da esigenze istruttorie rivolte alle medesime finalità di speditezza) dà un decisivo contributo alla semplificazione del processo.

D'altra parte delineando un processo tendenzialmente orale e concentrato per cui dall'udienza più che dal fascicolo il giudice deve venire a conoscenza della causa, anche se il fascicolo continua ad adempiere alla fondamentale funzione di documentazione di ciò che è accaduto dentro e fuori l'udienza, ci si muove lungo le linee culturali patrocinate nel nostro Paese da una parte autorevole della dottrina processualistica. Queste linee non trovano univoca e compiuta attuazione, per un verso perchè gli operatori giuridici del tempo non erano predisposti a recepirle quando furono ela-

borate ed esposte da G. Chiovenda, per altro verso perchè nella loro rigorosa formulazione non tenevano sufficientemente conto delle peculiarità del processo civile e delle conseguenti esigenze pratiche con cui gli stessi operatori dovevano e debbono misurarsi.

Nella realtà di oggi, l'evoluzione normativa attuata soprattutto attraverso il nuovo rito del lavoro, consentono di dare più concreta e facile attuazione a quelle linee a cui si è fatto riferimento.

Le scelte operate con il presente disegno di legge nascono dalla consapevolezza che ogni riforma tendenzialmente ispirata ai principi della oralità e della concentrazione deve essere ancorata al criterio del libero convincimento del giudice per l'applicazione del quale deve valorizzarsi il momento dell'udienza.

In questa prospettiva si inquadra la preferenza per il giudice monocratico che rappresenta lo strumento più idoneo al fine di assicurare quell'identità dell'organo che istruisce la causa con quello che la decide della quale si è già fatto cenno.

\* \* \*

Il Governo ha tuttavia ritenuto che in considerazione della delicatezza, complessità o importanza della materia — da valutarsi eventualmente anche in ragione della sua dimensione economica — sia conservata la competenza del giudice collegiale per controversie che il legislatore delegato dovrà tassativamente predeterminare. In questi casi il giudizio dovrà funzionare a collegialità piena salva la possibilità per il collegio di delegare, con ordinanza motivata, l'espletamento di singoli atti istruttori — ad esempio l'audizione di testi — ad un solo componente.

Alla stregua di tale indicazione, resterà comunque aperta al legislatore, in sede di emanazione della legge sull'ordinamento giudiziario, la scelta, tra la seguente alternativa: o provvedere alla costituzione di un ufficio unico di primo grado che giudicherà in materia civile, monocraticamente o collegialmente a seconda delle rispettive regole di competenza, ovvero lasciare intatte le strutture attuali, prevedendo un giudice

monocratico, il pretore, e, per determinate materie eventualmente qualificate dal valore rilevante, uno collegiale, il tribunale, provvedendo poi alla revisione delle piante organiche in relazione alla variazione del carico di lavoro che si determinerà.

\* \* \*

Attorno a queste « idee forza », ruota, nelle sue articolazioni, la riforma che si propone, in cui, con particolare riguardo al processo di cognizione, si sono raccolte e applicate le direttive indicate dai precedenti legislativi e si è cercato altresì di delineare un procedimento che, rispetto a quello introdotto dalla legge n. 533 del 1973, risulti più completo, articolato ed idoneo a contenere tutta la varietà delle fattispecie che possano trovare ingresso in un processo civile ordinario. A questo fine si è dato rilievo all'adeguata preparazione dell'udienza principale di istruzione e decisione della causa, fatta precedere da un'udienza preliminare destinata a risolvere tutte le questioni che si frappongono alla trattazione del merito e con la formulazione di una nuova disciplina delle prove adattate alle esigenze del mutato procedimento.

D'altra parte la sperimentazione tutto sommato favorevole del nuovo processo del lavoro, e la sua idoneità a costituire un « tipo » di processo per fattispecie fortemente tipizzate, ha indotto il Governo a modello semplificato simile a quello dettato per il processo del lavoro, da applicarsi alle controversie che normalmente si presentano particolarmente semplici e che richiedono immediatezza di decisione.

Un tipo di processo ulteriormente semplificato, che tuttavia faccia salva l'osservanza delle garanzie essenziali del contraddittorio, è previsto per le controversie di minore entità per le quali sarà competente il giudice onorario.

Ulteriori innovazioni, anch'esse qualificanti per la semplificazione delle procedure, per la riduzione dei tempi tecnici e per l'adeguamento a situazioni particolari meritevoli di efficace tutela, sono state previste in tema di procedimenti speciali, di volontaria giurisdizione e di arbitrato.

## I. - I principi generali.

Il nuovo codice di procedura civile, ispirato ai principi della Costituzione ed alle norme delle Convenzioni internazionali in materia ratificate dall'Italia, costituirà l'archetipo a cui dovranno essere tempestivamente ricondotte le procedure regolate in tutto o in parte da leggi speciali, integrando e così meglio realizzando il principio, già accolto dall'articolo 1 dell'attuale codice di procedura, in base al quale la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice medesimo.

Sarà quindi opportuno trasferire nel codice di rito, pur con gli adattamenti necessari, la disposizione contenuta nell'articolo 2907 del codice civile che esprime il principio della legittimazione esclusiva (salvo espressa previsione di legge) del titolare del diritto soggettivo a chiederne la tutela giurisdizionale, nonché le disposizioni sugli effetti sostanziali della sentenza contenute negli articoli 2908 e 2909.

L'innesto nel nuovo codice di rito di tali disposizioni — e di altre a cui si farà più avanti riferimento (ad esempio quelle in materia di prove) — che la tradizione codicistica del tempo aveva collocato nel codice civile in quanto non strettamente concernenti il processo di formazione dei provvedimenti giurisdizionali, richiederà adeguati adattamenti e modifiche al fine di meglio armonizzarle con l'impianto complessivo verso cui tende la riforma del processo civile nel quale assume rilievo fondamentale il momento in cui il diritto contestato viene riaffermato e, quindi, realizzato.

Venendo ai singoli punti della delega si osserva quanto segue:

1. — Il punto 1 dell'articolo 2 del disegno di legge enuncia i criteri cui deve adeguarsi la disciplina della giurisdizione e della competenza. In particolare, la lettera *a*) rielabora il testo dell'articolo 2 del codice di procedura civile, allo scopo di limitare la inderogabilità della giurisdizione italiana a favore di una giurisdizione straniera al caso in cui si controverta su dirit-

ti indisponibili. Con ciò si vuole consentire la deroga a favore di arbitri che pronunciano all'estero, in obbedienza alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, ed escludere la deroga a favore di una giurisdizione straniera per i soli diritti indisponibili.

La lettera *b*) ha per oggetto la giurisdizione nei confronti dello straniero. Ai casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'attuale articolo 4 del codice di procedura civile sono aggiunti i provvedimenti cautelari ed esecutivi eseguibili in territorio italiano.

La lettera *c*) prevede una disposizione nuova, concernente l'ammissibilità nei riguardi dei cittadini italiani e stranieri dei procedimenti non contenziosi, alla stregua dei criteri di cui alla lettera *b*) in quanto applicabili o, altrimenti, delle regole di competenza interna.

La lettera *d*) conferma il principio della *perpetuatio iurisdictionis* nello stabilire che il momento determinante della giurisdizione e della competenza va stabilito con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda, aggiungendo che un analogo criterio deve essere osservato con riferimento alle forme giuridiche esistenti a quale momento (salvo che la norma sopravvenuta comporti la competenza, prima inesistente, del giudice adito).

È parso inoltre opportuno disciplinare, innovando sull'attuale normativa, il regolamento preventivo di giurisdizione. Come è noto, la funzione di tale istituto è quella di accelerare la definizione del giudizio e, nel contempo, di evitare lo svolgimento, nei vari gradi di cognizione, di complesse attività giurisdizionali che potrebbero rivelarsi inutili. Tale funzione non può in alcun modo considerarsi superata. Deve, tuttavia, riconoscersi che l'esperienza ha posto in luce alcuni rilevanti inconvenienti connessi all'attuale disciplina del regolamento. Si tratta, in particolare, degli inconvenienti derivanti dall'automatica sospensione del giudizio di merito che consente utilizzazioni dell'istituto allo scopo di ritardare, anziché accelerare, la definizione del giudizio sotto il pretesto di questioni di giurisdizione spesso artificiose. In tale situazione l'abolizione del regolamen-

to preventivo e la sua trasformazione in mezzo di impugnazione è apparso però un rimedio troppo drastico, che finirebbe per determinare un regresso del sistema processuale considerato nel suo insieme. Si propone, perciò, di contemperare e di armonizzare le opposte esigenze operando soltanto sugli effetti sospensivi del giudizio *a quo*.

Peraltro la concreta disciplina al riguardo viene rimessa al legislatore delegato.

In ordine alla competenza i criteri formulati mirano ad una notevole semplificazione della disciplina attuale; semplificazione che si accentua con riferimento alla giustizia minore ed alla tendenziale preferenza per un giudice unico in prima istanza secondo quanto si è avuto modo di rilevare in precedenza. Peraltro ci si è limitati alla enunciazione di direttive compatibili con le varie soluzioni possibili in materia di ordinamento giudiziario pur nella consapevolezza della tendenza generalmente favorevole al giudice unico monocratico di primo grado, salva la disciplina del giudice onorario.

E cioè, salvo che per quanto attiene alla giustizia minore, per la quale l'elemento del valore costituirà criterio prevalente per la delimitazione della competenza del giudice onorario, per quanto attiene invece al riparto di competenza tra giudice monocratico e giudice collegiale si esprime decisa preferenza per il criterio della materia pur non trascurandosi del tutto quello del valore.

Si spiega pertanto il principio, contenuto nel punto 1-f) dei criteri direttivi, e già sopra richiamato, in base al quale dovranno essere attribuite alla competenza del giudice collegiale solo determinate materie eventualmente collegate al valore, mentre resteranno affidate al giudice monocratico di prima istanza tutte le altre materie.

La competenza per territorio dovrà, a sua volta, risultare semplificata con la previsione di fori generali, come quello delle persone o del *forum rei sitae*; e, accanto ad essi, con carattere di alternatività (e non di esclusività) altri fori concorrenti, mentre resterà limitata a casi tassativi la competenza territoriale funzionale. È previ-

sta, altresì, la disciplina delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione, da delimitare entro ipotesi specificamente contemplate dal legislatore delegato.

Ma l'aspetto più importante delle proposte riforme della disciplina della competenza attiene a quello che ne è, per così dire, il momento o aspetto negativo; e cioè la disciplina dell'incompetenza. È l'incredibile varietà di tempi e modi del « rilievo », d'ufficio o per eccezione di parte, dell'incompetenza secondo il rito vigente che, di quest'ultimo, rappresenta il difetto saliente. Si stabilisce, quindi, la preclusione per le eccezioni di incompetenza non sollevate nella comparsa di risposta, e, in armonia col disegnato carattere dell'« udienza preliminare » come filtro per ogni questione di rito, la preclusione altresì per il rilievo *ex officio* dell'incompetenza al di là di tale limite.

È apparso opportuno conservare il regolamento « necessario » di competenza nonché il rito camerale già previsto dall'articolo 48 dell'attuale codice di procedura civile.

Circa l'organo cui rivolgere il regolamento si è preferito l'orientamento di riconfermare la competenza della Suprema corte di cassazione.

La diversa soluzione, pure ipotizzabile, di designare allo scopo la corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato sulla competenza, dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di strumenti idonei a consentire un regolamento d'ufficio davanti alla Corte di cassazione, nel caso di pluralità di istanze di regolamento proposte davanti a Corti diverse o in cause connesse.

La soluzione prescelta è sembrata più concretamente attuabile, atteso che l'ostacolo maggiore ad una più incisiva semplificazione della materia della competenza, così come all'adozione eventuale della seconda delle prospettate ipotesi circa il regolamento è rappresentato dalla corrente interpretazione giurisprudenziale della portata dell'articolo 111 della Costituzione, interpretazione che, attraverso l'indagine sul « contenuto » del provvedimento, da una parte rende sterile la previsione della forma

dell'ordinanza (o, peggio, del decreto) per la risoluzione delle questioni di competenza e, dall'altra, dischiude sempre la via al ricorso per Cassazione nonostante ogni previsione di inimpugnabilità del provvedimento.

Il legislatore delegato valuterà l'opportunità di conservare la norma che attualmente esclude il regolamento necessario e facoltativo di competenza nei giudizi davanti ai conciliatori (articolo 46 del codice di procedura civile), tenuto conto di quella che sarà la disciplina del giudice onorario.

2. — Quanto alla disciplina dell'astensione e ricusazione del giudice non pare che vi siano ragioni per innovare alla disciplina attuale, secondo la quale presupposto fondamentale dev'essere una comunanza di interessi con una delle parti in causa, attuale o virtuale (ipotesi, quest'ultima che riflette il caso in cui il giudice della causa è investito di una questione di diritto la cui soluzione lo coinvolge in altra causa di cui egli stesso è parte). Non sembra, invece, che l'adesione, più o meno esplicita, a sistemi di valori morali, politici, religiosi compresenti nell'ordinamento costituzionale possa, di per sè, configurare l'ipotesi del *iudex suspectus*, sempre che quest'adesione non implichi coinvolgimenti personali del giudice in concreti interessi sui quali incide lo svolgimento o l'esito del processo.

3. — Per quanto concerne gli ausiliari del giudice (segretario, ufficiale giudiziario) di cui al punto 3 dell'articolo 2 del disegno di legge, si è fatto rinvio alle varie leggi che ne disciplinano l'attività e ripartiscono l'attribuzione dei compiti, in relazione alle qualifiche funzionali rivestite; ma, proprio in relazione al fondamentale rilievo che, nel nuovo processo riveste il momento dell'udienza, si è ritenuto opportuno sottolineare che la documentazione di quanto avvenuto in essa non potrà più essere affidata alla volenterosa collaborazione dei legali che intervengono all'udienza (malcostume che ha contribuito a fare dell'udienza di trattazione quella « invereconda commedia » di cui hanno parlato autorevoli processualisti) ma

dovrà essere opera del segretario investito di tale compito in base alla legge.

4. — Salvi i casi di azione espressamente stabiliti dalla legge, si contempla la legittimazione del pubblico ministero ad intervenire in ogni causa in cui esso ravvisi un pubblico interesse. Si prevede, invece, di abolire i casi attualmente previsti di intervento obbligatorio, poichè l'esperienza del codice vigente dimostra come l'intervento si risolva, la stragrande maggioranza delle volte, in una vuota formalità. Nel contempo si dispone che il pubblico ministero sia tempestivamente informato, mediante notificazione del ricorso introduttivo da eseguire a cura della parte, delle cause in cui sussistono aspetti di interesse pubblico, affinchè possa intervenire, assumendo una posizione di attiva partecipazione allo svolgimento del giudizio. A titolo esemplificativo si possono indicare le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, le cause di delibazione di sentenze straniere, le cause che il pubblico ministero avrebbe potuto promuovere direttamente. Al pubblico ministero che esercita l'azione o interviene in cause che avrebbe potuto proporre non potranno che competere i poteri propri delle parti, mentre negli altri casi di intervento l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico appare sufficientemente soddisfatta attraverso il conferimento al pubblico ministero del potere di produrre documenti, di dedurre prove, di prendere conclusioni nei limiti delle domande delle parti, senza che sia necessario attribuirgli la facoltà di impugnazione delle sentenze.

È infine apparso opportuno tenere ferma la regola secondo cui davanti alla Corte di cassazione il pubblico ministero formula sempre le proprie conclusioni e ciò non solo per la particolare natura del giudizio, ma anche per il decisivo rilievo che esso, anche in tale grado del processo, non rappresenta altro interesse che non sia quello all'esatta osservanza della legge. Il legislatore delegato stabilirà le modalità più appropriate dello svolgimento del contraddittorio.



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — In tema di capacità processuale, si fa riferimento alla disciplina vigente non escludendosi che la rappresentanza volontaria possa essere limitata al singolo processo, e disgiunta da una rappresentanza sostanziale.

6. — In tema di difesa tecnica accanto alla regola generale della necessità del ministero del difensore ed in considerazione del possibile ampliamento della competenza del giudice monocratico, si è proposto di ampliare la facoltà di autodifesa personale della parte, prevedendosi, per altro, che il giudice possa prescrivere l'assistenza del difensore non solo in *limine litis*, ma anche nel corso del processo, qualora ritenga che la difesa personale dia luogo a conseguenze pregiudizievoli per i diritti della parte che si difende da sola.

7. — In tema di spese giudiziali, si è tenuto opportuno vincolare più strettamente condanna alle spese e soccombenza restringendo le eccezioni a tale criterio, allo scopo di evitare un troppo largo ricorso alla compensazione delle spese. In analogo ordine di idee, si è proposto di allargare anche alla proposizione temeraria di mezzi di impugnazione le ipotesi di responsabilità aggravata, che nell'attuale disciplina sono di rarissima applicazione, al fine di scoraggiare la temerarietà delle liti.

8. — In ordine al contraddittorio si è ritenuto di mantenere fermo il principio (che peraltro deriva dalla Costituzione) che esso rappresenta la regola fondamentale del processo. Conseguentemente si è affermato il dovere del giudice di contenere la pronuncia entro i limiti segnati dalla domanda e dalle eccezioni con divieto tassativo di pronuncia di ufficio sulle eccezioni riservate alle parti.

Si è altresì ritenuto di mantenere fermo il potere del giudice di decidere, entro i limiti sopra indicati, anche ponendo a fondamento ragioni non espressamente dibattute, per evitare elementi di distorsione dei meccanismi processuali, come peraltro è dimostrato dalla scarsa rilevanza attribuita nel corso di questi anni alle prescri-

zioni contenute nel secondo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile.

Vengono inoltre ribaditi i principi ben noti della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

9. — Si è mantenuto fermo, anche in applicazione dell'articolo 101 della Costituzione il principio per il quale le decisioni debbono essere pronunciate secondo diritto. È parso tuttavia opportuno consentire al legislatore delegato di determinare i casi nei quali il giudizio di diritto possa essere sostituito dal giudizio secondo equità.

Peraltro il giudizio secondo equità dovrà essere articolato in modo che siano rispettati i fondamentali principi di diritto anche al fine di consentire il sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

10. — Il punto 10 concerne la disciplina dei soggetti del processo e, riaffermati i principi di correttezza e buona fede come qualificanti il comportamento delle parti e degli altri soggetti processuali, affronta il delicato problema della responsabilità del magistrato la cui disciplina è attualmente contenuta negli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile.

In proposito il Governo, dopo approfondita meditazione dell'ampio dibattito sviluppatosi tra gli operatori giuridici negli ultimi anni, è pervenuto alla conclusione che sia necessario innovare, senza peraltro intaccare i fondamentali principi della autonomia ed indipendenza del giudice sanciti dagli articoli 101 e 104 della Costituzione.

Si prescinde dalla problematica della responsabilità penale e disciplinare, che è estranea a questa sede e, per quanto riguarda il problema della responsabilità civile, si rileva anzitutto che la richiamata attuale normativa è certamente carente. Nell'ambito della legge di delegazione, dovendosi provvedere esclusivamente alla indicazione dei principi generali, per lasciare la necessaria autonomia di determinazione al legislatore delegato, è parso opportuno limitare le prescrizioni alla affermazione dell'inderogabile principio secondo cui il giudice non può essere perseguito in sede ci-

vile per i provvedimenti adottati nell'esercizio delle sue funzioni. Codesta formulazione comporta che la insindacabilità del giudizio — al di fuori dei normali mezzi di impugnazione — si estende non soltanto alla interpretazione ed applicazione della norma, ma anche alla ricostruzione della fattispecie operata mediante la decisione e cioè secondo un canone interpretativo della funzione giurisdizionale che non consente la scomposizione del giudizio in due fasi, quella preparatoria — comunemente definita come ricostruzione del fatto — e quella invece consistente nell'applicazione e interpretazione della legge, alla quale soltanto una parte della dottrina riconduce il concetto di giudizio. In realtà si è considerata più accettabile l'opinione di quanti ritengono che il giudizio rappresenti l'organico risultato di un procedimento nel quale confluiscono a parità di titolo sia la ricostruzione del fatto che l'applicazione, conseguente alla interpretazione, della norma.

Ovviamente diversa valutazione deve essere effettuata per quanto attiene ai comportamenti che il magistrato realizza in occasione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali: per esemplificare, basti fare riferimento ai tempi di deposito dei provvedimenti, ai ritmi attraverso i quali viene svolto il lavoro giudiziario e, in sintesi, a tutti quegli atteggiamenti che, senza essere espressione del potere giurisdizionale, tuttavia, quanto meno in via indiretta, si riflettono sull'esercizio di esso. In tali ipotesi, ove il comportamento del magistrato determini, anche per sola colpa — il cui grado spetterà al legislatore delegato di definire — danno all'utente della giustizia, sembra legittimo prevedere — ampliandosi così la vigente normativa — la responsabilità civile del magistrato.

Peraltro, ci si è posto il problema della possibilità di azioni proposte se non proprio a scopo intimidatorio, comunque per esercitare indebite pressioni sul singolo magistrato e, per ovviare a tale inconveniente, si è ritenuto di formulare una indicazione nel senso che l'instaurazione del giudizio di responsabilità civile debba essere preceduta da una deliberazione, nelle

forme e nei modi che saranno previsti dal legislatore delegato, allo scopo di impedire la instaurazione, appunto, di procedimenti pretestuosi.

11. — Per quanto concerne il litisconsorzio necessario le linee direttive previste non si distaccano dalla disciplina attuale (salva la facoltà per il legislatore delegato, di ritoccare alcuni aspetti della disciplina vigente, nell'ambito dei generalissimi criteri tracciati).

La stessa cosa dicasi in generale per quanto concerne le varie ipotesi di processi con pluralità di parti, di intervento volontario o coatto (in riferimento ai quali viene sottolineata l'esigenza di prevedere una rigorosa delimitazione dei presupposti dell'intervento e dei termini al fine di assicurare la piena garanzia del diritto di difesa tanto per l'interveniente che per le controparti), di cumuli di cause fra le stesse parti, e della successione nel processo e nel diritto controverso.

12. — Per una evidente esigenza di ordine spetta al legislatore determinare con disposizioni espresse la forma degli atti processuali e soltanto in mancanza di tali disposizioni può trovare applicazione il principio della libertà di forma come regola di chiusura del sistema.

Secondo i criteri fissati per il processo di cognizione, poichè la causa può essere discussa e messa in decisione nella stessa udienza preliminare, ne discende che tutte le udienze davanti al giudice debbono essere pubbliche salvo deroga in base alla legge.

In adeguamento all'articolo 111, primo comma, della Costituzione, che impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali senza disciplinare le conseguenze della sua violazione, a garanzia della osservanza del precetto costituzionale ed in analogia della disciplina prevista dall'articolo 148 del codice di procedura penale per il procedimento penale, la violazione del suddetto obbligo va sempre prevista come causa di nullità delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, mentre circa le ordinanze ed i decreti la nullità deve essere limitata ai casi in cui, per la peculiarità del loro

contenuto, la motivazione è espressamente richiesta dalla legge.

Le conseguenze particolarmente gravi derivanti dal decorso dei termini perentori hanno suggerito di affidare al giudice il potere di fissare i termini di tal genere soltanto qualora la legge stessa espressamente lo autorizzi. Colmando un vuoto dell'attuale disciplina, si è riconosciuta la possibilità che le parti siano restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per forza maggiore. È superfluo precisare che in tal caso restano salve le norme che tutelano i diritti dei terzi in buona fede.

In tema di notificazione si è ritenuta opportuna una semplificazione dell'attuale sistema, lasciando tuttavia la massima libertà al legislatore delegato e fissando unicamente il criterio, innovativo nei confronti della disciplina vigente, secondo cui la inosservanza dei termini processuali in caso di ritardo non imputabile alla parte può essere sanata dalla rimessione in termini secondo quanto già detto con riferimento ai termini perentori.

Accanto alle nullità dipendenti da vizi formali, da individuare, come per il vigente codice, in base al duplice criterio della comminatoria espressa e della inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo per mancanza di un requisito indispensabile dell'atto stesso, si è prevista la disciplina della nullità derivante dalla mancanza di requisiti non formali tanto con riguardo agli atti di parte quanto con riguardo ai provvedimenti del giudice nonché la disciplina delle relative possibili cause di sanatoria.

L'esigenza di tutela della parte nei cui confronti risulta violato il principio del contraddittorio impone che la nullità degli atti conseguenti alla violazione del principio sia rilevabile anche d'ufficio; tuttavia, poichè con l'instaurazione del grado di giudizio successivo a quello in cui la nullità si è verificata, la parte pregiudicata è posta sicuramente in condizione di far valere la nullità, la rilevabilità di questa d'ufficio o su istanza di parte va limitata a tale grado del giudizio, onde evitare che l'eccezione di nullità si trasformi in un mezzo diretto ad ottenere la caducazione del proces-

so oltre il limite delle legittime esigenze di tutela della parte.

Tutte le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per cassazione debbono convertirsi in motivi di impugnazione, salvo ovviamente che il vizio della pronuncia, come nel caso di difetto di sottoscrizione della sentenza, di sentenza pronunciata nei confronti di chi non fu parte del processo, o verso una parte inesistente, non sia tale da configurare l'ipotesi di vera e propria inesistenza del provvedimento giurisdizionale.

## II. - Il processo di cognizione.

13. — Date le considerazioni preliminari già svolte circa le linee di fondo che hanno ispirato il Governo nella predisposizione del presente disegno di legge è consentito contenere in pochi cenni l'illustrazione specifica dei criteri previsti per la disciplina del processo di cognizione.

Già si è detto, infatti, quali ragioni abbiano indotto il Governo ad individuare nel giudice monocratico in prima istanza l'organo ritenuto di regola più idoneo, salvo che non siano espressamente disposte la trattazione e la decisione collegiale della causa e quale sia il compito che viene in tal modo deferito al legislatore delegato.

D'altro canto, l'aspirazione ad una adeguata preparazione dell'udienza di trattazione e discussione spiega anche i criteri proposti per ciò che attiene sia al modo di introduzione della domanda e di costituzione del convenuto, sia allo svolgimento normale del processo in due udienze.

Per il primo aspetto, la proposizione della domanda mediante ricorso dovrebbe valere non solo e non tanto a togliere all'attore il potere di scegliere il giorno dell'udienza ma anche, e soprattutto, a garantire il contatto immediato, sin dall'inizio del processo, tra il giudice e la causa, e ad assicurare (implicitamente, ma necessariamente) che, fin dal momento della proposizione della domanda, gli atti e i documenti prodotti dall'attore siano depositati in cancelleria, così che il convenuto ne possa prendere immediata conoscenza.

Si è voluto, cioè, da un lato, riservare al giudice quel dominio sui tempi del processo che è l'esigenza fondamentale di un processo tendenzialmente orale e concentrato, e, dall'altro, garantire immediatamente alla controparte la conoscenza dei mezzi di prova dedotti dall'attore: così da rendere ragionevole la prescrizione — pure contenuta in questo criterio conformemente alla regola vigente nel processo del lavoro — che il convenuto deve costituirsi prima dell'udienza. Si intende facilmente, poi, che tale costituzione, permettendo, a sua volta, all'attore ed al giudice, di conoscere le difese e le deduzioni del convenuto prima dell'udienza preliminare, tende a rendere possibile il suo effettivo svolgimento, evitando i meri rinvii che aduggiano ora il processo ordinario.

La concentrazione, poi, del processo, in via normale, in due udienze, ne sottolinea il carattere tendenzialmente orale che non esclude, secondo l'esplicita previsione del disegno di legge, la possibilità di scambio di difese scritte, entro termini perentori prefissati per legge, o concessi dal giudice.

Questa trattazione scritta, integrativa di quella orale, dovrà svolgersi in due momenti processuali ben distinti, che si è pure ritenuto opportuno indicare espressamente: e cioè, nella fase preliminare (rispetto alla quale resta rimesso al legislatore delegato di stabilire se la scrittura dovrà essere impiegata, oltrechè per il ricorso e per la memoria di costituzione del convenuto, per repliche garantite a priori dalla legge, o invece concesse dal giudice secondo le circostanze), ed in quella di discussione (mediante note difensive prima della discussione orale, secondo il modello, ancor qui, del processo del lavoro).

L'udienza preliminare — preparatoria dell'udienza principale di istruzione e dibattimento — è destinata alla risoluzione delle questioni preliminari processuali (che dovranno essere sollevate e decise non oltre tale udienza) ed all'interrogatorio libero, adempimento molto importante poichè da esso scaturirà il chiarimento delle allegazioni delle parti e la conseguente definitiva messa a punto dei termini della controversia.

La preparazione della causa si svolge dunque attraverso una fase che culmina nella udienza preliminare, e vede il giudice non mero spettatore passivo, ma partecipe di essa.

Coerente appare la destinazione dell'udienza principale sia all'assunzione delle prove sia, e senza soluzione di continuità, alla discussione della causa: la quale dovrà essere, almeno in linea di massima, immediatamente susseguente all'esperimento dell'istruzione probatoria, per assicurare i benefici che da questa concentrazione derivano, in termini di effettività del rapporto fra istruzione e decisione.

Per ciò che concerne la pronuncia del dispositivo, considerate le dissonanti esperienze che si sono verificate nel processo del lavoro, si è ritenuto di conservare, come elemento di regola qualificante di un processo ispirato ai più volte ricordati principi, la regola che il dispositivo debba essere letto in udienza; si è previsto tuttavia di attribuire al giudice il potere di differire tale adempimento ad altra udienza vicina, qualora ritenga necessario un breve spazio di riflessione in ragione della delicatezza che può presentare il rapporto controverso e della eventuale complessità delle questioni da risolvere. È evidente che in tale ipotesi la nuova udienza dovrà essere riservata esclusivamente alla lettura del dispositivo.

In materia di prove, è parso necessario affermare, come una delle idee guida della riforma, il principio del libero convincimento del giudice, che rappresenta strumento essenziale del nuovo tipo di processo delineato, e limitare conseguentemente l'ambito di operatività delle regole di prova legale alla materia della prova documentale. In questo quadro deve essere visto anche l'inserimento integrale della disciplina della prova nel codice di procedura civile, ponendo fine alla sua frammentazione tra questo codice e il codice civile. Non si tratta di una operazione meramente formalistica o dottrinarica, intesa a rivendicare la natura processuale delle norme sulle prove, secondo le conclusioni, peraltro non concordi, di un noto dibattito. Si tratta, invece, di

inquadrare armonicamente i singoli aspetti dell'istruzione in quelle regole generali intorno ai poteri probatori del giudice e delle parti, rispetto alle quali la disciplina dei singoli mezzi di prova non potrà continuare a rappresentare un catalogo di eccezioni: si intende dire di eccezioni alla regola del libero convincimento e del diritto delle parti alla prova.

Nell'ambito di questa scelta di fondo, si spiegano agevolmente le regole particolari cui, per la loro rilevanza, si è ritenuto opportuno conferire dignità di criteri vincolanti per il legislatore delegato: l'abolizione, cioè, del giuramento della parte, vero relitto storico di tempi lontani; il mantenimento della confessione come prova liberamente valutabile, secondo ragione ed in connessione con gli altri elementi di convinzione, con la soppressione della sua efficacia di prova legale: il potere, conferito al giudice, di valutare, ma solo in concorso con altri elementi di prova, anche le risultanze dell'interrogatorio libero favorevoli al dichiarante; la soppressione dei pesanti formalismi che circondano attualmente il controllo della autenticità dell'atto pubblico e della scrittura privata, con la trasformazione dei relativi giudizi (quando l'esigenza ne sorga in via incidentale, in un processo in corso) in accertamenti di competenza del giudice della causa, tranne che nei processi dinanzi al giudice onorario (accertamenti, che è rimesso al legislatore delegato di stabilire se debbano comunque compiersi con efficacia di giudicato o trasformarsi in meri incidenti istruttori); infine, la scelta del criterio secondo cui resta pur sempre necessario disciplinare le forme dell'esame testimoniale conferendosi peraltro alla parte la possibilità di procedere all'interrogatorio incrociato dei testimoni previa autorizzazione del giudice e sotto la direzione di lui. Al riguardo, è parso opportuno mantenere entro tali limiti l'istituto dell'interrogatorio incrociato — nuovo rispetto alla tradizione processualistica italiana — ritenendosi che la sua estensione oltre detto confine avrebbe potuto comportare il rischio di alterare l'equilibrio processuale. Il sistema si completa con l'attribuzione al giudice del potere di proporre

al testimone tutte le domande sui fatti utili all'accertamento della verità purchè allegati dalle parti o attinenti a questioni rilevabili d'ufficio. Mentre questa ultima limitazione conferma la validità del principio della domanda, e i vincoli che ne derivano per la potestà decisionale del giudice, la disciplina della prova testimoniale è indirizzata ad assicurarne il rendimento più efficace al fine della scoperta della verità.

14. — Nulla è da aggiungere alle considerazioni svolte nella parte generale sui criteri che hanno ispirato la previsione di un procedimento semplificato che dovrà svolgersi davanti al giudice professionale e che, tra l'altro, si qualifica per l'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado.

15. — Del pari rientra nelle linee generali dianzi tracciate la previsione di un modello alternativo di procedimento davanti al giudice onorario nel quale le formalità del rito saranno estremamente ridotte e semplificate, ferma restando l'applicazione del principio del contraddittorio.

16 a. — Il catalogo dei mezzi di impugnazione corrisponde a quello della normativa vigente.

16 b. — Secondo la regola di unità e concentrazione del processo di impugnazione, è statuita la non impugnabilità separata delle sentenze non definitive che potranno pertanto essere impugunate esclusivamente insieme con la sentenza che chiude il processo nella fase nella quale esse sono state emanate.

16 c. — L'appello conserva il suo carattere fondamentale di mezzo di gravame, con effetto devolutivo nei limiti dell'impugnazione principale e incidentale; e conserva altresì l'effetto sospensivo dell'esecutorietà della sentenza, con i temperamenti anche oggi già noti: l'esecutività *ex lege*, nei casi espressamente previsti, o per concessione del giudice, nei casi previsti dalla legge, e la conseguente possibilità della revoca della sospensione dell'esecutorietà.

16 d. — Si è poi ritenuto opportuno — come naturale contrappeso della scelta di fondo del giudice monocratico in prima

istanza — stabilire la collegialità del giudizio di appello, sia nella fase dell'istruzione che in quella della trattazione e nella decisione: con l'unico temperamento (già previsto per l'analogo caso del giudizio collegiale di primo grado) che possa essere delegato il compimento di singoli atti istruttori ad uno dei componenti del collegio. Si deve sottolineare che la collegialità del giudizio d'appello pur nei limiti sopra indicati costituisce un elemento qualificante della riforma, non meno della normale monocraticità del giudizio di primo grado; e in questo senso la scelta appare confortata dagli orientamenti prevalentemente manifestatisi nel lungo dibattito dottrinale che ha preceduto l'elaborazione del presente disegno di legge.

Sul dibattuto problema del cosiddetto *ius novorum* in appello, si è ritenuto di darvi soluzione positiva pur nella considerazione che la prima sollecitudine del legislatore deve essere quella di organizzare, in ogni grado, un processo che si svolga e funzioni secondo un ordine logico e concentrato, e produca, ad un certo momento, un apprezzabile risultato.

Si è ritenuto che la razionalità del sistema accolto per il processo di primo grado non sia in alcun modo pregiudicata dall'ammissione delle nuove deduzioni, che rispondono a diffuse istanze di sostanziale giustizia.

16 e. — L'intento poi di conservare, per quanto possibile, al processo d'appello il carattere di « nuovo giudizio », in secondo grado, sul merito della causa, nei limiti tracciati dall'impugnazione principale e incidentale, ha indotto a configurare ancor più come eccezionali le ipotesi di trasformazione dell'appello in *querela nullitatis*. La rimessione della causa al giudice di primo grado (ora prevista per vari motivi negli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile) dovrà essere quindi limitata ai soli casi (che il legislatore delegato potrà utilmente individuare) di difetto del contraddittorio nel giudizio di primo grado.

16 f. — Anche il ricorso per cassazione mantiene, nella logica del presente disegno di legge, il suo fondamentale carattere di

mezzo di impugnazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, per motivi specifici, e con carattere rescindente. Peraltro, si è ritenuto di dover tenere presente l'esigenza, diffusamente sentita, di riportare l'istituto della corte di cassazione alla sua genuina funzione di custode dell'esatta interpretazione ed applicazione della legge — una funzione ora elevata anche a livello costituzionale dall'articolo 111 della Costituzione — e di contribuire, per quanto è possibile sul piano delle previsioni legislative, a stroncare l'abuso del mezzo e a contenere il numero dei ricorsi. Si è proposto dunque di sopprimere, tra i motivi, quello attinente ai vizi della motivazione, ora sancito nell'articolo 360, numero 5), del codice di procedura civile, motivo attraverso il quale è certamente passata soprattutto l'anormale dilatazione di questo mezzo di impugnazione.

16 g. — Ragioni di carattere pratico e di economia di giudizio hanno consigliato di conferire al legislatore delegato il compito di definire i casi in relazione ai quali la Corte di cassazione possa decidere anche nel merito della causa quando ricorrono ipotesi di violazione o falsa applicazione della legge e semprechè ai fini della definizione del giudizio non sia necessario procedere a nuovi accertamenti di fatti nè al riesame di quelli già acquisiti.

### III. - Il processo di esecuzione.

17 a. — L'esecuzione forzata, nei suoi tre tipi fondamentali dell'espropriazione per la realizzazione di crediti di denaro, della consegna e rilascio di beni rispettivamente mobili ed immobili, dell'esecuzione per l'attuazione di obblighi di fare e di non fare conserva, come suo proprio imprescindibile punto di partenza, il titolo esecutivo. Di esso si vuole una puntuale caratterizzazione e individuazione ad opera del legislatore delegato al fine di ridurre i margini di dubbio circa l'efficacia esecutiva di titoli diversi da quelli considerati espressamente dall'attuale articolo 474 del codice di pro-

cedura civile, anche se privi di formula esecutiva.

Il titolo esecutivo deve rifarsi a un diritto certo, liquido ed esigibile, ma tali requisiti sono da riconsiderare, soprattutto con riferimento ai crediti a termine (ad esempio: mutui fondiari di lunga durata), per i quali gli enti creditori usano predisporre accantonamenti a causa del tempo necessario al recupero dell'intera somma mutuata.

Nell'individuazione dei titoli esecutivi il legislatore delegato potrà procedere ad un cauto allargamento della categoria dei titoli negoziali, con particolare riguardo all'esecuzione per consegna o rilascio.

Quanto al rilascio del titolo ed all'apposizione della formula esecutiva, dovrà realizzarsi una revisione della disciplina attualmente vigente, per rendere più semplice ed agevole la spedizione in forma esecutiva del titolo ed il rilascio delle copie.

17 b. — La predisposizione di una nuova disciplina organica del processo di esecuzione comporta l'inserimento, con eventuali opportuni adattamenti e modifiche, nel codice di procedura civile di tutta la normativa relativa all'esecuzione forzata che è attualmente contenuta nel capo II del titolo IV del libro VI del codice civile (articoli 2910-2933), con conseguente abrogazione del capo predetto. Va, peraltro, stralciato l'articolo 2932 (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto), che sembra trovare più idonea collocazione tra le norme che disciplinano i contratti, e, comunque, fuori dell'esecuzione forzata.

17 c. — Non si sono stabilite innovazioni rilevanti al regime del precetto, inteso, fra l'altro, come atto di messa in mora, a quello della sua notificazione ed alla possibilità che esso contenga la trascrizione del titolo, nei casi in cui questo non sia da notificarsi.

Pur escludendosi l'istituzione formale di una fase preliminare rispetto all'inizio dell'esecuzione forzata, è stato previsto il potere del giudice dell'esecuzione o, se non ancora individuato, di quello indicato come tale dal creditore precedente, di risolvere con ordinanza, anche prima dell'inizio della esecuzione forzata, tutte le difficoltà che

ostacolano la rapida, corretta ed efficace attuazione della pretesa dell'avente diritto, e ciò su sollecitazione di parte o, anche, dell'ufficiale giudiziario e del cancelliere, che assiste il giudice nell'espropriazione immobiliare. Tali provvedimenti, nei casi di assoluta urgenza, possono essere adottati con decreto e confermati o revocati con ordinanza, a sua volta revocabile e modificabile nel corso del processo esecutivo.

18 a. — Il processo di espropriazione forzata, nei tipi da determinarsi, è diretto dal giudice dell'esecuzione, che è presente, sia pure con funzioni ridotte, anche nell'esecuzione diretta. Tale giudice è quello del luogo dove si trovano le cose sottoposte ad esecuzione (*forum rei sitae*). Spetterà al legislatore delegato l'introduzione di opportuni criteri di connessione al fine di realizzare il cumulo delle esecuzioni (soprattutto nel caso di più espropriazioni immobiliari, o di espropriazioni immobiliari e mobiliari) contemporaneamente pendenti contro il medesimo esecutato, in modo da ottenere, col minor dispendio di energie processuali, nel tempo più breve e con il più lieve aggravio di spese giudiziali, il massimo risultato da una esecuzione forzata che, pur restando un'esecuzione individuale, tenda sempre più verso forme concorsuali.

Il giudice dell'esecuzione, una volta individuato secondo i criteri innanzi enunciati, resta unico fino alla conclusione del processo esecutivo, ed è competente anche per le opposizioni alle quali l'esecuzione forzata dovesse dar luogo, così da evitare — o ridurre al minimo indispensabile — eventuali spostamenti per motivi di competenza. Tale tendenza dovrà ovviamente essere armonizzata con l'eventuale riserva di collegialità per talune controversie, le quali non potranno ricevere trattamento diverso a seconda che siano instaurate in via autonoma o sorgano nel corso di un processo esecutivo.

All'esecutato va assicurata la possibilità di sostituire al bene pignorato una somma di danaro. Tale somma, il cui importo deve essere fissato dal giudice — il quale terrà conto del credito o dei crediti per cui si

procede e delle spese giudiziarie — potrà essere versata anche con cadenza rateale, entro termini perentori stabiliti dal giudice, cui è demandato il controllo sulla puntuale esecuzione dei singoli versamenti. La conversione dell'oggetto del pignoramento va disciplinata in modo tale da evitare che l'esecutato possa ottenere, attraverso pagamenti parziali, indefiniti differimenti della vendita del compendio pignorato, e, nel contempo, si dovrà aver cura che il creditore non lucri vantaggi usurari, ricevendosi pagamenti parziali non documentabili. Ciò sarà possibile introducendo il costante controllo del giudice e sottolineandone i poteri sulla procedura esecutiva, in tal modo completando e perfezionando quanto già introdotto recentemente con la legge 10 maggio 1976, n. 358, modificativa dell'articolo 495 del codice di procedura civile.

I poteri del giudice sulla procedura esecutiva si manifestano, con particolare evidenza, dopo la vendita del bene pignorato, poichè da tale momento il processo prosegue d'ufficio, restando esclusa la necessità di qualsiasi atto d'impulso di una delle parti.

18 b. — Atto iniziale dell'espropriazione forzata è il pignoramento, salvo che per le cose date in pegno, come attualmente dispone l'articolo 502 del codice di procedura civile. Il legislatore delegato dovrà procedere ad una semplificazione delle forme di pignoramento, e, in genere, della sua disciplina.

Il pignoramento va esteso alle universalità di beni, e, in particolare, all'azienda, allo scopo di evitare i danni conseguenti al pignoramento di singoli beni individualmente considerati, che può produrre l'arresto dell'attività produttiva e la perdita definitiva dell'avviamento. In tal modo, un'esecuzione potrà tener conto del vincolo di organizzazione che unifica determinati beni del debitore, evitando così la liquidazione concorsuale dell'intero patrimonio, e cioè il fallimento. In connessione con l'estensione del pignoramento all'azienda va disciplinata con maggiore ampiezza l'impignorabilità di beni destinati ad attività lavorative, dei

quali il codice vigente mostra di avere una concezione limitata e strettamente individualistica (articolo 514, numero 4, del codice di procedura civile), stabilendo che tali beni siano assolutamente impignorabili quando il pignoramento abbia l'effetto di impedire o compromettere gravemente le attività lavorative cui essi sono preordinati.

18 c. — I procedimenti espropriativi continuano a distinguersi in immobiliari, mobiliari presso il debitore e presso terzi, di beni indivisi e contro il terzo proprietario.

La disciplina del pignoramento nelle singole ipotesi va liberata da ogni formalismo superfluo, in considerazione del pregiudizio che deriva dalla durata eccessiva del processo esecutivo. In particolare, nell'espropriazione immobiliare, potrà porsi a carico del creditore procedente l'onere di depositare con il proprio fascicolo — a pena di estinzione del processo — la prova di aver richiesto all'ufficio dei registri immobiliari la documentazione necessaria per poter procedere alla vendita forzata dell'immobile pignorato.

Nell'espropriazione immobiliare si è poi invertito il rapporto attualmente esistente tra notificazione e trascrizione del pignoramento, nel senso che la trascrizione dovrà precedere la notificazione all'esecutato, da effettuarsi immediatamente e dalla quale decorreranno, inoltre, gli effetti della custodia. Ciò in base alla considerazione che l'esecutato avendo ricevuto la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto è in condizione di prevedere ragionevolmente la trascrizione del pignoramento. Inoltre, il ritardo con il quale è di solito rilasciata la nota di trascrizione non può differire nel tempo la notificazione del pignoramento, poichè questa non deve essere necessariamente accompagnata anche dalla notificazione di tale nota. In conclusione, non è sembrato sussistente in concreto il pericolo della trascrizione di un vincolo che rimanga ignoto al proprietario del bene, giacchè è previsto che fra la trascrizione e la notificazione del pignoramento non abbia a decorrere un rilevante intervallo di tempo.



18 d. — Il pignoramento presso terzi deve essere espressamente esteso anche a situazioni bi-plurilaterali quali, ad esempio, le quote sociali delle società personali, per le quali dovrà essere predisposta un'opportuna disciplina in sede di vendita forzata. In proposito, dato il carattere officioso del nuovo processo esecutivo, potrà non sembrare opportuno che sia conservata l'attuale disciplina per cui, se il terzo non compare o rifiuta di fare la dichiarazione, il giudice provvede all'istruzione della causa « su istanza di parte » (articolo 548 del codice di procedura civile); di conseguenza l'atto di pignoramento dovrà contenere l'avvertenza, rivolta al terzo, che, in mancanza di comparizione, si procederà d'ufficio all'accertamento del credito pignorato.

L'espropriazione di beni indivisi ha per oggetto la quota ideale di partecipazione del debitore. Essa potrebbe essere estesa espressamente alle quote sociali delle società di persone, in quanto il divieto di alienazione volontaria non comporta l'esclusione dell'alienazione coatta delle quote stesse. A tal proposito non sarebbe inopportuna una disciplina che preveda la possibilità per il comproprietario non debitore di partecipare in qualità di acquirente alla vendita forzata della quota, dal momento che egli potrebbe essere portatore di un interesse ben più rilevante, rispetto ai terzi estranei, all'acquisto della quota pignorata, in vista dell'*intuitus personae* che costituisce il fondamento della partecipazione ad una società non di capitali; potrebbe così realizzarsi una maggiore possibilità di soddisfazione per il creditore precedente.

Nel caso in cui non sia possibile il trasferimento della quota ideale, si procederà all'individuazione dei singoli beni e diritti spettanti al debitore, predisponendo all'uopo la disciplina necessaria.

Infine, sarà compito del legislatore delegato approntare una normativa che disciplini espressamente l'espropriazione dei beni appartenenti alla comunione familiare, così come strutturata dalla riforma del diritto di famiglia (articoli 56 e seguenti della legge 19 maggio 1975, n. 151).

18 e. — L'intervento nell'esecuzione non richiede necessariamente il possesso di un titolo esecutivo, ma è consentito anche ai creditori privi di titolo, che siano però muniti della prova documentale di un credito di importo determinato, risultante da atti o scritture che costituirebbero prova valida per il rilascio di un decreto ingiuntivo. All'intervento è equiparato espressamente il pignoramento successivo, con in più il vincolo autonomo che quest'ultimo pone in essere.

Nella disciplina dell'intervento perde rilievo, ai fini della distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata del bene pignorato, ogni distinzione collegata al tempo dell'intervento; resta salva soltanto l'ipotesi, per di più estesa ad ogni tipo di espropriazione, in cui il creditore intervenuto non abbia provveduto ad estendere il pignoramento ai beni indicati dal creditore precedente, il quale, in tal caso, resta preferito in sede di distribuzione.

L'ammissibilità degli interventi è sottoposta a verifica del giudice dell'esecuzione nell'udienza in cui vengono fissate le modalità della vendita, dell'assegnazione o la conversione del pignoramento; sull'ammissibilità il legislatore delegato può disporre che si provveda con ordinanza immediatamente esecutiva, la quale non avrà effetti di giudicato in ordine all'esistenza e all'ammontare del credito, ma avrà solo effetti endoprocessuali, limitati, cioè, al processo in corso.

L'udienza predetta ha quindi non solo lo scopo di provocare il contraddittorio in ordine alle contestazioni originate dai problemi concreti che possono sorgere prima della vendita, ma anche quello di operare come termine unico e definitivo per il controllo dell'ammissibilità degli interventi e, quindi, come termine di riferimento per l'esatta determinazione della somma complessiva che deve essere versata dal debitore per ottenere la liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento.

La verifica dell'ammissibilità degli interventi, tuttavia, potrà essere in talune ipotesi anticipata, come, ad esempio, quando il creditore precedente rinuncia all'esecu-

zione, lasciando solo creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, ovvero anche nel caso in cui il creditore intervenuto, accogliendo l'invito del creditore pignorante, provvede all'estensione del pignoramento ad altri beni del debitore.

18 f. — Gli effetti del pignoramento, attualmente regolati dagli articoli 2912 e 2918 del codice civile, troveranno — come si è già detto — la loro naturale disciplina nella sede propria della materia. La normativa vigente non dovrebbe subire sostanziali modificazioni nelle sue linee direttive, restando fermo il principio che nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti non hanno effetto gli atti riguardanti il bene pignorato, salva l'introduzione di opportuni correttivi.

18 g. — Si è reputato opportuno lasciare al giudice dell'esecuzione i più ampi poteri discrezionali circa la determinazione delle modalità della custodia dei beni pignorati e della vendita forzata degli stessi, al fine di realizzare, nei singoli casi, tenuto conto delle condizioni ambientali in cui si svolge l'esecuzione, il massimo ricavato col minor costo. A tal proposito si è ritenuto che l'abolizione degli istituti di vendite giudiziarie non appare realizzabile nella pratica, nonostante gli inconvenienti del sistema lamentato da più parti, poichè la gran massa di esecuzioni che si svolgono nei grandi centri urbani richiede un'adeguata organizzazione di mezzi e di personale, della quale non può farsi carico alle strutture pubbliche locali. Nè è sembrato possibile, nell'immediato, prevedere che le vendite forzate vengano affidate esclusivamente a istituti di credito (per esempio, alle casse di risparmio e ai monti di pegno, che non hanno fini di lucro) poichè tali istituti, che già procedono con successo alle aste per la vendita di beni di particolare natura (preziosi, opere d'arte e simili oggetti) potrebbero non essere interessati ad una generalizzazione delle vendite forzate che includano anche beni deperibili di scarso valore commerciale.

Il giudice dell'esecuzione sarà quindi libero di disporre che la vendita forzata sia

preceduta dalla pubblicità che egli ritenga più efficace in relazione al caso concreto ed avvenga con le modalità più opportune in relazione al compendio pignorato, non escludendosi il ricorso a privati commissari e, innanzi tutto, ai menzionati istituti di credito. Egli potrà provvedere, altresì, alla concentrazione di più beni, anche provenienti da esecuzioni diverse (vendita per grandi lotti) allo scopo di ottenere migliori risultati economici; in tal caso, ovviamente, si procederà a riparto proporzionale del ricavato. Nè, infine, è da escludersi la possibilità di una vendita cumulativa di immobili e di mobili (ad esempio, nel caso di compendi immobiliari arredati).

La direzione della vendita immobiliare resta affidata al giudice dell'esecuzione, assistito dal cancelliere: essa ha luogo, normalmente, col sistema del pubblico incanto. Dopo l'incanto sono possibili nuove offerte (cosiddetto aumento di sesto) e sarà aperta una nuova gara tra l'aggiudicatario e i nuovi offerenti. In proposito — al fine di evitare manovre speculative che impediscono la realizzazione di un prezzo maggiore quando il prezzo sia stato determinato in misura troppo inferiore al valore del bene pignorato, oppure quando si rilevino irregolarità pregiudiziali per l'ulteriore corso della procedura — deve prevedersi l'estensione all'esecuzione forzata individuale della disposizione contenuta nell'articolo 108 della legge fallimentare che consente al giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione della vendita in presenza di situazioni che impediscano la realizzazione di un giusto prezzo o che ostacolino il regolare e corretto svolgimento della procedura. Ciò potrà essere particolarmente vantaggioso nei casi in cui, ad esempio, i terzi esercitano larvati tentativi di estorsione nei confronti dell'aggiudicatario, il quale è interessato alla conservazione della proprietà del bene acquistato al primo incanto e non vorrebbe esser costretto a rimettere in discussione l'offerta da lui fatta e ritenuta congrua.

In ordine all'istituto dell'amministrazione giudiziaria, sono state — com'è noto — da più parti manifestate perplessità sulla sua conservazione, anche in considerazio-

ne della scarsa utilità che esso ha presentato nella pratica.

È sembrato tuttavia preferibile lasciare libero il legislatore delegato di provvedere alla sua soppressione, oppure di conservarlo, modificandone, eventualmente, la disciplina.

18 h. — Accanto alla vendita forzata si conserva l'istituto dell'assegnazione del bene pignorato al creditore procedente, cioè l'assegnazione in seno proprio, quale *datio in solutum* coattiva, con eventuali conguagli in danaro. Da tale assegnazione deve tenersi distinta l'assegnazione in senso improprio, che non è altro se non una vendita al creditore, di conseguenza tenuto al pagamento di un prezzo, e che è prevista come obbligatoria nell'ipotesi di un duplice incanto infruttuoso, da effettuarsi al valore di base attribuito ai beni per il secondo incanto, ulteriormente ridotto. Tale assegnazione è strutturata come onere del creditore procedente, poichè, in mancanza di richiesta di assegnazione del bene rimasto invenduto, il processo esecutivo si estingue. Ciò consente di evitare la pendenza indefinita dei processi esecutivi, con inutile distruzione di ricchezza e con rilevanti spese di deposito a carico dei pubblici depositari. Nè è sembrato opportuno prevedere che i beni invenduti vengano depositati nei locali del Comune nel quale ha avuto luogo l'incanto infruttuoso, affidando la loro vendita agli ufficiali giudiziari, poichè, in tal caso, il vincolo del pignoramento continuerebbe pur sempre a gravare sui beni fino a che essi non vengano venduti.

18 i. — Gli effetti della vendita forzata e dell'assegnazione, attualmente disciplinati dagli articoli 2919-2929 del codice civile, troveranno la loro naturale collocazione — come già si è detto — nell'ambito della disciplina del processo esecutivo.

Resta fermo il principio che la vendita forzata e l'assegnazione hanno effetti traslativi a favore dell'acquirente e dell'assegnatario, ai quali sono inopponibili tutti gli atti di disposizione dei beni pignorati che non erano opponibili al creditore pi-

gnorante e a quelli intervenuti nell'esecuzione.

L'ordinanza di assegnazione dovrà avere immediata esecuzione, senza che sia ipotizzabile un apposito processo.

I medesimi principi attualmente vigenti disciplineranno i diritti dei terzi sulla cosa assegnata e, in particolare, la garanzia per evizione, qualora l'acquirente o l'assegnatario soccombano nei confronti del terzo rivendicante, salvo, in ogni caso, i correttivi eventuali resi necessari dall'esperienza acquisita.

18 l. — Coerentemente con il principio di officiosità del processo esecutivo nella fase successiva alla vendita del compendio pignorato (vedi punto 18 lettera a), alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita predetta si procederà d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, restando in tal modo abolita ogni differenza tra esecuzione mobiliare ed esecuzione immobiliare.

Le controversie che eventualmente insorgano in sede di distribuzione potrebbero restare affidate alla competenza del giudice dell'esecuzione, escludendosi qualsiasi spostamento verso altri giudici per motivi di competenza. Le opposizioni di merito, proposte in tale fase, dovrebbero essere limitate a quelle fondate su fatti sopravvenuti ovvero a quelle aventi a soggetto la contestazione dei privilegi del credito nell'ipotesi di concorso di creditori. In ogni caso, quando la contestazione cada sull'esistenza del credito o sull'ammissibilità dell'intervento, il giudice può sospendere la distribuzione.

19. — L'esecuzione per consegna o rilascio è compiuta dall'ufficiale giudiziario, il quale procederà, dopo la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, senza alcuna necessità di preavviso.

Quest'ultimo adempimento è apparso inutile e, come tale, fonte di appesantimento della procedura, dal momento che il soggetto verso cui si dirige l'esecuzione risulta sufficientemente informato e posto in mora grazie alla notifica del titolo esecutivo e del precetto.

L'ufficiale giudiziario dovrà verbalizzare tutte le operazioni e specificare le spese anticipate dalla parte istante: potrà stabilirsi che queste spese siano liquidate dal giudice dell'esecuzione con decreto costituente titolo esecutivo, contro il quale sia possibile l'impugnazione nelle forme della opposizione agli atti esecutivi; resterà superata, in tal modo, ogni discussione circa la natura ingiunzionale o meno di tale provvedimento di condanna a cui può dar luogo la diversa formulazione dell'articolo 611 rispetto a quella dell'articolo 614 del codice di procedura civile.

L'ufficiale giudiziario dovrà provvedere, inoltre, a trasmettere al giudice dell'esecuzione tutte le opposizioni contro la regolarità delle operazioni per la consegna o il rilascio del bene e ciò proprio al fine di consentire l'opposizione anche nei casi di esecuzione diretta che si esaurisce col compimento di un unico atto esecutivo.

Resta affidata al legislatore delegato la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di armonizzare la disciplina dell'esecuzione per consegna o rilascio con la normativa contenuta nelle leggi speciali, come, ad esempio, in tema di equo canone, nell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, lasciando al giudice della esecuzione il potere discrezionale di differire nel tempo l'esecuzione forzata del titolo in considerazione delle singole situazioni concrete e della possibilità di contribuire alla realizzazione di un accordo tra le parti al fine di evitare l'aggravio delle spese del processo esecutivo.

20. — In relazione all'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare si è stabilito, per il giudice della cognizione, l'obbligo di determinare con la massima precisione ogni idonea prescrizione necessaria all'esecuzione della decisione da lui emessa al fine di escludere o di ridurre al minimo le contestazioni insorgenti dall'interpretazione del titolo; ciò consente di evitare la necessità di una deliberazione preventiva del titolo da parte del giudice dell'esecuzione, il cui intervento sarà limitato alla nomina del terzo, incaricato del

compimento delle opere necessarie, con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario, nonché alla risoluzione delle difficoltà che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Eventuali omissioni nel titolo esecutivo potranno essere riparate facendo ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali.

Il legislatore provvederà a disciplinare con normativa adeguata l'esecuzione dei provvedimenti del giudice concernenti l'affidamento di minori.

Per quanto concerne le spese dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare non sempre è possibile ipotizzarne l'anticipazione da parte del creditore procedente, in considerazione del fatto che talora l'opera da realizzare può essere di entità tale da esorbitare dalle possibilità economiche della parte istante. Pertanto, quando il procedente non provveda all'anticipazione delle spese di esecuzione, è prevista espressamente la possibilità di condannare l'esecutato, anche in via di anticipazione, al pagamento delle spese dell'opera. Il decreto ingiuntivo con cui si dispone la condanna dell'esecutato alla anticipazione o al rimborso delle spese dell'esecuzione è immediatamente esecutivo.

21. — Si è previsto, per tutte le forme di esecuzione, un sistema di opposizioni affidate alla competenza per materia del giudice dell'esecuzione, salvi i necessari contemperamenti imposti dall'introduzione di una riserva di collegialità per talune materie.

Permane la distinzione tra opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi e opposizione di terzo in genere; una riconduzione delle opposizioni in un unico schema processuale comporterebbe l'estensione della inappellabilità anche alle decisioni rese in sede di opposizione all'esecuzione, e ciò si è ritenuto inopportuno in considerazione del fatto che la medesima controversia non può essere assoggettata a una disciplina processuale diversa a seconda che venga instaurata in via autonoma oppure sorga in via incidentale nel corso dell'esecuzione forzata o in occasione della medesima.

L'opposizione all'esecuzione dovrà essere proposta entro un termine perentorio congruo, decorrente dal primo atto dell'esecuzione, con salvezza dei casi nei quali la sua ragion d'essere sorga successivamente.

L'opposizione agli atti esecutivi potrà essere proposta, entro termini assai brevi, non solo dalle parti del processo esecutivo, ma anche da qualunque interessato che possa risentire pregiudizio, diretto o indiretto, dall'esecuzione forzata (come, ad esempio, l'aggiudicatario che contesti la conformità del bene ricevuto rispetto a quello descritto nell'ordinanza di vendita, ovvero il terzo che resti danneggiato indirettamente dall'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare). Inoltre, in considerazione del fatto che il costo e la durata della procedura espropriativa spesso sottraggono all'esecutato i beni espropriati, senza peraltro realizzare la completa soddisfazione della pretesa creditoria azionata in via esecutiva, deve essere concessa allo stesso esecutato la possibilità di contestare, con opposizione agli atti esecutivi, l'utilità dell'espropriazione a causa del modesto valore dei beni pignorati, ovvero quando il pignoramento sia caduto su beni di valore eccessivo rispetto al credito o alle spese dell'esecuzione forzata, ovvero anche quando i beni siano già sottoposti a pignoramento per la pendenza di altra espropriazione, estendendo e generalizzando le ipotesi attualmente disciplinate dagli articoli 483 e 496 del codice di procedura civile.

È previsto, infine, espressamente che la opposizione debba essere consentita anche contro l'ultimo atto dell'esecuzione, per non lasciare senza tutela le parti o i terzi nell'esecuzione diretta, nei casi in cui questa si esaurisca con il compimento di un unico atto. Le sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi sono dichiarate non appellabili, fermo restando il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Va, infine, precisato che la opposizione agli atti esecutivi è consentita non solo per contestare la regolarità formale degli atti del processo esecutivo, ma anche per contestarne l'idoneità.

L'opposizione di terzo è estesa a qualunque soggetto titolare di una situazione giuridica prevalente rispetto all'esecuzione ed incompatibile con il suo svolgimento, superandosi così la limitazione che richiede nel terzo opponente la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale limitato sul bene pignorato.

Il legislatore delegato si darà carico di sancire l'inefficacia delle nullità del processo nei confronti dell'acquirente o assegnatario, con salvezza, in ogni caso, della distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata. L'inefficacia non opererà quando la nullità riguardi specificatamente la vendita o l'assegnazione e nei casi di collusione con il creditore procedente. Tale disciplina, attualmente contenuta nell'articolo 2929 del codice civile, verrà sistemata nel nuovo codice a conclusione della disciplina delle opposizioni.

Il legislatore delegato dovrà altresì provvedere a disciplinare espressamente l'ipotesi in cui l'opposizione venga accolta, ma non sia stata disposta la previa sospensione dell'esecuzione. Diversamente, l'opponente non avrebbe alcun interesse a proseguire nell'azione dopo la vendita del compendio pignorato e la distribuzione del ricavato.

22. — La sospensione dell'esecuzione è consentita non solo nel caso di opposizione dell'esecuzione. Diversamente, l'opposizione anche nelle ipotesi di pregiudizialità necessaria. Essa è, in ogni caso, affidata alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione, il quale dovrà prospettarsi la possibilità di una pregiudizialità artatamente creata. La sospensione può essere disposta solo in presenza di gravi motivi e può essere sempre revocata, per motivi sopravvenuti, anche in pendenza del giudizio di opposizione. Tale previsione trova un'ulteriore giustificazione una volta realizzatasi l'unificazione delle figure del giudice dell'esecuzione e del giudice dell'opposizione.

La sospensione è concessa con ordinanza, ma, in caso di urgenza, è possibile provvedere con decreto, da confermarsi, modi-

ficarsi o revocarsi con successiva ordinanza. Va infine previsto espressamente che il giudice dell'esecuzione, in considerazione delle particolari esigenze concrete, possa disporre la sospensione dell'esecuzione anche limitatamente ad una parte soltanto dei beni pignorati.

L'opposizione ha efficacia sospensiva sulla sola distribuzione quando riguardi la sussistenza di crediti e l'ammissibilità degli interventi di altri creditori, come si è già visto trattando della disciplina dell'intervento dei creditori.

Non si è ritenuto opportuno stabilire che la sospensione può aver luogo nei casi in cui è disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo — come recita l'attuale articolo 623 del codice di procedura civile — poichè, in tali ipotesi, non vi è ancora un'esecuzione pendente.

Non è apparsa opportuna la predeterminazione di un termine per la proposizione delle opposizioni all'esecuzione, non potendosi escludere che un motivo di opposizione sopravvenga alla vigilia della vendita del compendio pignorato. La concessione della sospensione resta pertanto affidata al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione, tanto più che la generalizzazione dell'istituto del pagamento rateale da parte del debitore e di quello della vendita immobiliare per grandi lotti dovrebbero restringere l'istituto della sospensione nei limiti di un'*extrema ratio*.

23. — Quanto all'estinzione del processo esecutivo è previsto che essa venga dichiarata dal giudice quando vi sia rinuncia del creditore procedente e di tutti i creditori intervenuti e ammessi, ed inoltre quando resti accertata l'inosservanza di un termine perentorio come, ad esempio, nel caso di mancata richiesta di assegnazione del bene rimasto invenduto dopo che siano stati regolarmente tenuti due esperimenti d'asta.

In proposito va ricordato che il disegno di legge n. 2469 della Camera dei deputati, già menzionato nella parte introduttiva di questa relazione, prevede la possibilità che l'estinzione venga dichiarata anche d'uffi-

cio dal giudice dell'esecuzione nella considerazione che il creditore non ha alcun interesse al compimento di un'attività giudiziale diretta esclusivamente all'estinzione del processo ormai esaurito. Avverso l'ordinanza di estinzione potrà proporsi opposizione agli atti esecutivi.

24. — La disciplina dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare dà luogo, spesso, a controversie assai lunghe e complesse circa i limiti in cui il giudice dell'esecuzione possa interpretare o integrare il titolo esecutivo senza emettere provvedimenti con natura di sentenza. Al fine di evitare che la realizzazione della statuizione contenuta nel titolo esecutivo — quasi sempre di natura giudiziale — comporti la necessità di un ulteriore giudizio nei vari gradi di giurisdizione, si è ritenuto di suggerire l'introduzione, per gli obblighi di fare e di non fare, di forme generali di esecuzione indiretta — già esistenti in molti ordinamenti processuali europei — e cioè di misure afflittive che costringano lo stesso obbligato ad adempiere. Ciò consente di assicurare adeguata tutela a molti diritti, anche di rilievo costituzionale, i quali hanno natura esclusivamente o prevalentemente non patrimoniale, e a tutti quei diritti cui sono correlati obblighi di fare o di non fare non surrogabili, nell'adempimento, da persona diversa dall'obbligato, fatta salva, in ogni caso, l'intangibilità dei diritti di libertà dell'obbligato, i quali impongono di escludere l'esecuzione forzata indiretta per attività che richiedano particolare abilità tecnica, scientifica o artistica, o si concretino nella creazione di *status* personali o familiari.

Al di fuori di questi casi è sembrato opportuno introdurre nell'ordinamento una normativa che dia al giudice della cognizione, quando si tratti di prestazioni infungibili in senso lato, il potere di condannare l'obbligato, a domanda dell'avente diritto e in suo favore, al pagamento di una sanzione pecuniaria, entro un minimo e un massimo prefissati per legge, con provvedimenti da emettere previa audizione dell'obbligato e sottoposti a impugnazione solo per viola-

zione di legge davanti alla Corte di cassazione a norma dell'articolo 111 della Costituzione.

Nella disciplina di tali sanzioni pecuniarie si è in definitiva adottato il modello francese (*astreintes*), secondo cui la somma posta a carico del debitore che persista nel suo inadempimento viene versata all'avente diritto.

#### IV. - I procedimenti speciali.

25-28. — Nella predisposizione dei criteri direttivi concernenti la tutela sommaria il disegno si muove secondo le seguenti direttrici di fondo.

Innanzitutto si è ravvisata l'esigenza della distinzione netta tra procedimenti a cognizione piena ed esauriente (si svolgano essi nella forma del rito cosiddetto ordinario o in quella di riti cosiddetti speciali, previsti dal legislatore eventualmente anche in considerazione di esigenze di celerità) e procedimenti sommari; ciò principalmente allo scopo di evitare il ricorrente rischio di presumere di poter risolvere i problemi della disfunzione della cognizione piena attraverso la generalizzazione del ricorso alla tutela sommaria (che in tal modo cessa di essere tale).

In secondo luogo, alla considerazione della insostituibilità, sia pure per motivi diversi, del ricorso alla tecnica del procedimento monitorio e dei procedimenti cautelari, si è unita la valutazione positiva dei risultati, non di rado proficui ed apprezzabili, della pratica applicazione del procedimento ex articolo 700, e si è prospettata l'opportunità, con riferimento a taluni settori applicativi, di trarre spunto da tale esperienza per predisporre un procedimento sommario, in contraddittorio, non cautelare.

In terzo luogo, si è avvertita l'esigenza di razionalizzare la normativa attualmente vigente, sia predisponendo adeguati strumenti processuali per situazioni meritevoli di una più equilibrata ed efficace tutela giurisdizionale, sia soprattutto nel senso di ridurre il numero dei modelli di procedi-

menti attraverso cui realizzare la tutela sommaria.

Alla luce di queste direttrici il disegno di legge tende a realizzare i seguenti obiettivi:

a) assicurare esigenze di economia processuale, evitando il costo, lo spreco di attività e di tempo che comporta il processo a cognizione piena ed esauriente ove, in considerazione della prova del diritto azionato, sia fortemente presumibile che il soggetto *lato sensu* obbligato non abbia interesse allo svolgimento del processo a cognizione piena, e comunque sia utile rimettere ad esso il giudizio sulla opportunità di determinare l'instaurazione del processo a contraddittorio pieno dopo l'emana- zione di un provvedimento giudiziale in sua assenza;

b) assicurare esigenze di effettività di tutela con riferimento a tutti quei diritti che, essendo caratterizzati in funzione della non diretta patrimonialità, necessitano di una tutela urgente che prevenga la loro lesione o ne impedisca immediatamente la continuazione, la quale potrebbe determinare un pregiudizio irreparabile ove dovesse protrarsi per tutto il tempo necessario allo svolgimento del processo a cognizione piena ed esauriente;

c) assicurare nel modo più ampio possibile, senza alcuna tipicità — e soprattutto con specifico riguardo alla natura ed al contenuto dei diritti nonchè alla natura del pregiudizio che può derivare dalla violazione di essi — una tutela cautelare, nei limiti però in cui il *periculum in mora* assurga agli estremi del pregiudizio se non irreparabile quanto meno non facilmente o sicuramente riparabile.

Per rispondere alla esigenza indicata *sub a)*, è stato predisposto il procedimento per ingiunzione, che, rispetto a quello attualmente vigente, presenta alcune differenze sia per la più ampia tipologia di diritti che attraverso di esso potrebbero essere fatti valere, sia per il tentativo di armonizzare la disciplina della esecutività del decreto con le contrapposte esigenze di ce-

lerità del (presunto) creditore e di difesa del (presunto) obbligato, il tutto anche in considerazione della prova di cui dispone il (presunto) creditore.

Per rispondere alla esigenza indicata *sub b*) è stato predisposto il procedimento sommario in contraddittorio: il procedimento è destinato a concludersi in tempi molto brevi con ordinanza che, se di accoglimento, è immediatamente esecutiva; l'ordinanza è suscettibile di opposizione, ma sia in ipotesi di mancata opposizione in termini, sia in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione, diviene immutabile. Questo modello procedimentale è stato esteso anche alle azioni possessorie.

In ordine ad esse, conformemente ad una esigenza di economia di giudizi vivamente avvertita si è ritenuto altresì che il divieto del cumulo del petitorio con il possessorio, mantenuto dall'articolo 705 del codice di procedura civile vigente per il solo convenuto, possa essere escluso anche nei confronti di quest'ultimo, qualora i provvedimenti possessori siano stati eseguiti: in tal caso esula senz'altro il pericolo che possa risultare compromesso il principio (*spoliatus ante omnia restituendus*) al quale si ispira il detto divieto.

Per rispondere alla esigenza indicata *sub c*), si è previsto un unico modello di procedimento cautelare a tutela di qualsiasi specie di *periculum in mora* che integri però gli estremi del « pregiudizio non facilmente e sicuramente riparabile ». Conseguentemente è stato reso atipico il contenuto del provvedimento cautelare, che dovrà essere determinato caso per caso con riferimento allo specifico bisogno di tutela cautelare. In tal modo, se per un verso si sono ristrette le maglie della tutela cautelare in quanto si impedisce che ad essa possa farsi ricorso quando il *periculum in mora* non assurga alla gravità suindicata, per altro verso se ne è ampliato l'ambito di applicazione per il suo carattere totalmente atipico.

Nella disciplina del procedimento si è garantito il diritto di difesa del destinatario passivo del provvedimento cautelare secondo schemi ispirati più alla disciplina

attuale delle denunce che a quella dei sequestri. Pur conservando al provvedimento cautelare il carattere della provvisorietà (cioè dell'assoluta inidoneità a divenire immutabile), si è ritenuto opportuno, con riferimento ai soli provvedimenti emanati prima dell'inizio della causa di merito, rendere meno rigido (senza peraltro eliminarlo) il nesso di strumentalità tra provvedimento cautelare e procedimento di merito, prevedendo che il breve termine perentorio per l'inizio della causa di merito debba essere fissato dal giudice solo se ne ravvisi la necessità in relazione alla natura ed al contenuto del provvedimento o alle peculiarità del caso concreto, ovvero a seguito di istanza di parte (proponibile in qualsiasi momento).

A questo proposito, tenuto conto anche della positiva esperienza fatta in altri ordinamenti, si è considerato che l'adozione ed attuazione di appropriata misura cautelare può talora eliminare senz'altro il conflitto di interessi (e quindi la necessità o la utilità di una pronuncia di merito) qualora valga a soddisfare compiutamente l'interesse dell'istante e determini anche il venir meno dell'interesse del soggetto che l'ha subita a resistere alla pretesa della controparte.

Risolvendosi un problema ampiamente dibattuto si è previsto che le misure cautelari possono essere modificate o revocate nel corso del giudizio di merito precisandosi però, al fine di evitare la vanificazione di fatto della stessa misura cautelare, che la modifica o la revoca possono avvenire solo per gravi motivi.

Si è ritenuto, inoltre, che questo modello procedimentale possa essere altresì adottato per tutte le ipotesi in cui sia necessaria una istruzione preventiva (nella quale il *periculum in mora* si atteggia secondo caratteristiche peculiari) e per le denunce di nuova opera e di danno temuto (nelle quali il *periculum in mora* potrebbe in concreto non presentare quella gravità richiesta in via generale per il ricorso alla tutela cautelare).

È sembrato altresì opportuno prevedere che lo stesso procedimento sia esperibile



anche per le controversie devolute ad arbitri, con la precisazione, peraltro, che esso deve pur sempre svolgersi dinanzi al giudice onorario.

La previsione dei due modelli differenziati di tutela sommaria (procedimento sommario in contraddittorio e procedimento cautelare) da ultimo indicati, benchè entrambi siano destinati, in definitiva, a soddisfare lo stesso bisogno di tutela urgente, si giustifica per una serie di considerazioni: sul piano strutturale, infatti, solo il cosiddetto procedimento sommario in contraddittorio sfocia sempre in un provvedimento (di merito) che, se non opposto, definisce in modo immutabile il rapporto sostanziale controverso, ed è sempre emanato in contraddittorio; sotto il profilo funzionale, poi, si è considerato (anche sulla base della valutazione della esperienza applicativa dell'articolo 700 e di analoghe esperienze straniere) che siffatto procedimento sommario non cautelare sia particolarmente consono alle esigenze di tempestività ed effettività della tutela di diritti che hanno una spiccata rilevanza sociale e sono, per definizione, facilmente e pressochè irreversibilmente deteriorabili.

#### V. - La giurisdizione volontaria.

29. — L'attuale legislazione in materia di giurisdizione volontaria appare caratterizzata, per un verso, da una pluralità di situazioni sostanziali riconducibili alla giurisdizione volontaria, per altro verso, da una eccessiva frammentazione di schemi procedimentali, legati ciascuno ad una determinata situazione. Sia le situazioni sostanziali che gli schemi processuali si trovano disseminati non solo nel codice di procedura civile o nel codice civile, ma anche in una molteplicità di leggi speciali.

Il Governo ha ritenuto di dover aderire all'orientamento di limitarsi alla previsione, nel nuovo codice di procedura civile, di un procedimento tipo suscettibile di essere impiegato per situazioni sostanziali diverse, ovviamente individuate (o da individuare nel futuro (dalle leggi sostanzia-

li, e così dal codice civile e/o da leggi speciali).

Lo schema processuale tipo dovrà essere caratterizzato dall'iniziativa anche verbale di parte o del pubblico ministero, dalla non necessità del patrocinio legale, dagli ampi poteri direttivi del giudice, che gli consentano di adattare il procedimento al caso concreto. Inoltre, appare irrinunciabile la garanzia di partecipazione degli interessati, degli eventuali controinteressati nonchè del pubblico ministero, peraltro nelle forme e nei modi compatibili con le speciali ragioni di urgenza e di tempestività cui deve mirare il procedimento. Il giudice deve decidere senza formalità di procedure ed il suo provvedimento deve essere succintamente motivato.

Il provvedimento di giurisdizione volontaria è immediatamente efficace, ma, quando ciò è ancora possibile, va prevista la sua revoca o modifica. Si è ritenuto, inoltre, che avverso il provvedimento in esame non sono ammissibili i regolamenti di giurisdizione e di competenza.

È previsto soltanto il reclamo in termini brevi ad un organo collegiale.

È stato previsto anche che, ove nel corso del processo insorga la necessità di conoscere e pronunciare su diritti soggettivi (con sentenza di accertamento o di condanna o costitutiva), a ciò provvede, nelle forme del processo giurisdizionale di cognizione, il giudice investito della funzione « volontaria », in quanto competente.

Infine, si è ritenuto che, quando nel corso di un processo giurisdizionale venga censurata la legittimità di un provvedimento di giurisdizione volontaria, ad istanza di parte, il giudice possa procedere, *incidenter tantum*, all'annullamento del provvedimento.

30-31. — Si è poi ritenuto di dover prevedere adattamenti di forma ed integrazioni di garanzie rispetto al modello di cui sopra per determinati processi come quelli che riguardano la separazione personale dei coniugi, l'interdizione e l'inabilitazione, l'assenza e la dichiarazione di morte presunta, lo scioglimento di comunioni, la li-

berazione degli immobili dalle ipoteche. Per quanto riguarda in particolare l'efficacia delle sentenze straniere e l'esecuzione di altri atti di autorità straniera, si è stabilito che il giudizio di deliberazione formulato dalla corte di appello dovrà verificarne la compatibilità con i principi sulla competenza giurisdizionale, con il principio del contraddittorio e con altri principi fondamentali del nostro ordinamento, nonché con le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

32-33. — Si è ravvisata, infine, utilizzando esperienze che hanno già avuto successo in alcuni ordinamenti stranieri (in particolare quello francese e tedesco), l'opportunità di prevedere l'istituzione, presso ogni ufficio giudiziario di primo grado, escluso il giudice onorario, di « Commissioni per la conciliazione » composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, designato dal capo dell'ufficio, e gli altri due scelti dalle parti. Esse, a richiesta delle parti, e in contraddittorio fra le medesime, delibano la controversia ed emettono, eventualmente sempre su richiesta delle stesse, pronunzia avente efficacia di titolo stragiudiziale.

Attraverso l'istituzione di tali Commissioni si tende a fornire al cittadino un agile ed economico strumento di composizione amichevole della lite in materia di diritti disponibili, qualunque sia il valore del rapporto in contestazione.

Il relativo schema processuale è ispirato a particolare semplicità e speditezza, secondo quanto specificato al punto 33.

#### VI. - L'arbitrato.

34-36. — L'esperienza dell'arbitrato comprende, come noto, quello « rituale » e quello « irrituale ».

È sembrato, perciò, conveniente prevedere nel punto 34 anche un arbitrato contraddistinto da quelle che sono oggi le caratteristiche dell'arbitrato cosiddetto irrituale (o libero) di così larga diffusione: na-

tura negoziale del « lodo », conseguente sottrazione alla « omologazione » e difetto di efficacia di sentenza; impugnativa innanzi al giudice ordinario, *in prime cure*.

Per tale arbitrato si è, peraltro, fissato il principio della necessità del contraddittorio.

Si è, poi, imposto ai compromittenti di manifestare esplicitamente la scelta fra « arbitrato rituale » e « arbitrato libero ».

Alla figura in discorso si applicano, in quanto compatibili, anche le osservazioni che seguono.

Quanto all'arbitrato rituale è sembrato opportuno attribuire agli arbitri il potere di emanare pronuncia costitutiva (quale quella di cui all'articolo 2932 del codice civile, sostitutiva del contratto definitivo non concluso), ferma restando la possibilità di pronunzia di accertamento. Le misure cautelari, invece, restano attribuite al giudice ordinario, pur prevedendosene la revocabilità in coerenza con la scelta operata per la disciplina specifica di esse.

Quanto alle questioni di legittimità costituzionale sorte nel corso del processo arbitrale, si è previsto che l'arbitro rituale, previo giudizio sulla rilevanza, possa rimettere la questione al giudice ordinario affinché questi ne investa, ove la ritenga non manifestamente infondata, la Corte costituzionale.

La disciplina proposta attua positivamente il principio di imparzialità dell'arbitro, prevedendo espressamente ipotesi di astensione e riconsunzione.

In ordine alle impugnazioni le stesse sono previste limitatamente alle ipotesi di nullità e revocazione.

Peraltro, in connessione con la prescrizione secondo cui la controversia può essere definita mediante uno o più lodi successivi parziali, si è ritenuto di precisare che in tali ipotesi l'impugnativa deve essere proposta solo insieme con il lodo definitivo.

Sono state, infine, richiamate tutte le convenzioni internazionali, a cui ha aderito l'Italia dopo il 1942, e che, fra l'altro, comportano la modifica, o l'abrogazione,

degli articoli 2 (inderogabilità della giurisdizione italiana a favore di arbitri che si pronunciano all'estero), e 824 (pronunciabilità del lodo nel solo territorio nazionale) del codice di procedura civile attuale. Il legislatore delegato dovrà pure, in aderenza alle medesime convenzioni internazionali, disciplinare la dichiarazione di efficacia del lodo arbitrale straniero, nonché il potere di avocazione, per ragioni di connessione propria, da parte del giudice ordinario competente, della controversia devoluta agli arbitri rituali.

#### VII. - *Conclusioni.*

Il presente disegno di legge si articola in sei disposizioni che indicano: termini, principi e criteri direttivi, una procedura rigorosa ed un incisivo controllo del Parlamento sull'esercizio della delega da parte del Governo, nonché i relativi oneri finanziari.

Con l'articolo 1 si prevede che il Governo, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge debba predisporre un testo completo del nuovo codice ed inviarlo alla Commissione giustizia dei due rami del Parlamento, che esprimeranno nei novanta giorni successivi, un parere obbligatorio, ma non vincolante.

L'articolo 2 contiene l'indicazione dei principi e criteri direttivi che presidono alla delega secondo quanto in precedenza riferito.

È previsto, all'articolo 3, che il Governo provveda, entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le norme di coordinamento del nuovo codice con le altre leggi in vigore, nonché le norme transitorie e di attuazione. Anche su tali norme dovrà essere acquisito il parere delle predette Commissioni parlamentari che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo progetto.

In relazione all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile è stabilita all'articolo 4 una *vacatio* di sei mesi anche in considerazione della necessità di consentire interventi di carattere organizzativo adeguati al fine di rendere in concreto operativa la riforma sin dall'inizio.

Il Governo è autorizzato, in base all'articolo 5, ad avvalersi di Commissioni di studio da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia.

Con l'articolo 6 si stabilisce l'onere finanziario al fine di consentire l'acquisizione di consulenze, documentazioni, nonché pubblicazioni, stampa, studi, ricerche e relativi servizi che si rendessero opportuni per la predisposizione del nuovo codice.

A tale scopo il Ministero di grazia e giustizia potrà avvalersi delle collaborazioni previste dalle leggi 4 agosto 1973, n. 497, e 27 febbraio 1967, n. 48.

L'articolo 7, infine, fissa l'onere finanziario per l'attuazione della presente legge di delega nell'anno 1984.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un nuovo testo del codice di procedura civile, previo parere obbligatorio e non vincolante da esprimersi simultaneamente e disgiuntamente dalle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di trasmissione del progetto.

**Art. 2.**

Il codice di procedura civile deve attuare i principi della Costituzione e le norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia relative al processo civile. Esso deve contenere, con gli opportuni adattamenti e modifiche, tutte le disposizioni generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti, in atto inserite nel libro VI, titolo IV, capo I, del codice civile. Deve inoltre attuare i principi e i criteri che seguono:

1) disciplina della giurisdizione e della competenza improntata ai seguenti criteri:

a) limitazione della derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana a favore di una giurisdizione straniera al caso di diritti disponibili;

b) limitazione della giurisdizione nei confronti dello straniero convenuto che non l'accetti, ai casi di residenza o domicilio in Italia, di successioni aperte in Italia, di obbligazioni quivi sorte o eseguite o da eseguirsi, di diritti su beni situati in territorio italiano, di provvedimenti esecutivi o cautelari quivi eseguibili, oltre che nelle ipotesi di connessione e di reciprocità;

c) previsione della giurisdizione italiana per i procedimenti di volontaria giurisdizione, con riferimento ai cittadini italiani e stranieri, sulla base dei criteri di

cui alla lettera *b*) in quanto applicabili e, altrimenti, delle regole di competenza interna;

*d*) determinazione della giurisdizione e della competenza con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; perpetuazione della giurisdizione e della competenza, così fissate, anche in caso di modificazione, nel corso del processo, delle norme relative;

*e*) previsione del regolamento preventivo di giurisdizione con disciplina degli effetti sospensivi nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

*f*) attribuzione della competenza in primo grado di regola al giudice monocratico salva l'attribuzione della competenza al giudice collegiale per controversie da determinare con riferimento al criterio della materia eventualmente collegato a quello del valore;

*g*) attribuzione al giudice onorario della competenza per controversie non superiori ad un determinato valore, nonchè della competenza per materia in casi da determinare;

*h*) previsione del foro generale delle persone fisiche e giuridiche; di altro criterio generale basato sul luogo dove è posta la cosa; di fori alternativi e concorrenti, senza carattere di esclusività;

*i*) restrizione a casi tassativi della competenza territoriale funzionale;

*l*) disciplina, in ipotesi tassative, delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione;

*m*) preclusione dell'eccezione d'incompetenza non sollevata nella comparsa di risposta nonchè del rilievo d'ufficio di ogni specie d'incompetenza oltre l'udienza preliminare, con applicazione di questi principi, con i debiti adattamenti, al processo esecutivo e ai procedimenti speciali;

*n*) previsione del regolamento di competenza, da proporsi davanti alla Corte di cassazione che decide con rito camerale, come unico mezzo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato unicamente sulla competenza;

o) incontestabilità dell'incompetenza dichiarata e della competenza del giudice indicato, in caso di tempestiva riassunzione avanti a quest'ultimo della causa e di mancata impugnazione col regolamento di competenza;

2) previsione della facoltà delle parti di richiedere la ricusazione del giudice in ipotesi tassativamente determinate, che implicano situazioni di incompatibilità o l'esistenza di un interesse, attuale o virtuale, del giudice all'esito della causa, con obbligo del giudice di astenersi nelle stesse ipotesi, e con facoltà del medesimo di chiedere l'autorizzazione ad astenersi in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;

3) previsione dell'assistenza del segretario in tutti gli atti del giudice dei quali deve essere redatto processo verbale, e disciplina delle altre attività del segretario e di quelle dell'ufficiale giudiziario;

4) disciplina del pubblico ministero improntata ai seguenti criteri:

a) limitazione dell'azione del pubblico ministero ai soli casi stabiliti dalla legge, con attribuzione allo stesso dei poteri che competono alle parti, compreso quello di impugnare la sentenza, quando il pubblico ministero esercita l'azione o quando interviene in cause che avrebbe potuto proporre;

b) onere a carico della parte di notificare l'atto introduttivo al pubblico ministero in cause espressamente determinate;

c) legittimazione del pubblico ministero all'intervento in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse, col potere di produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti, con esclusione, in questi casi, della facoltà di impugnare la sentenza;

d) obbligo del pubblico ministero di intervenire in ogni giudizio davanti alla Corte di cassazione.

5) disciplina della capacità processuale con riferimento alle regole sulla capacità di agire e sulla rappresentanza legale e volontaria;

6) necessità del ministero del difensore. Previsione, in ipotesi determinate, della facoltà dell'autodifesa personale della parte davanti al giudice singolo, col potere del giudice di disporre l'assistenza del difensore in qualunque stato della causa, ove ravvisi una situazione pregiudizievole per la parte non assistita;

7) disciplina dell'anticipazione delle spese e della condanna alle spese, con rigorosa limitazione dei casi di eccezione al criterio della soccombenza. Disciplina delle ipotesi di responsabilità aggravata, anche con riferimento alla proposizione dei mezzi d'impugnazione;

8) previsione del contraddittorio come regola generale del processo; dovere del giudice di pronunciare sulla domanda e sulle eccezioni e non oltre i limiti di esse e divieto di pronuncia d'ufficio sulle eccezioni riservate alle parti;

9) dovere del giudice di pronunciare secondo diritto, salvi i casi espressamente previsti di giudizio secondo equità;

10) disciplina dei doveri delle parti, dei difensori, del pubblico ministero e degli altri soggetti del processo secondo i principi di correttezza e buona fede. Disciplina della responsabilità civile del magistrato con esclusione di qualsiasi sindacato sulle richieste formulate o sui provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Previsione di un filtro preventivo per la proposizione di azioni di responsabilità civile nei confronti dei magistrati;

11) disciplina del litisconsorzio, del cumulo di cause e della successione processuale improntata ai seguenti criteri:

a) previsione del litisconsorzio necessario e dei poteri del giudice per l'integrazione d'ufficio del contraddittorio e per l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza;

b) previsione del processo litisconsorziale, fuori delle fattispecie di litisconsorzio necessario, nei casi di connessione propria e impropria delle cause cumulate, nonchè limitazione in via di principio e salve le eccezioni stabilite dalla legge, degli effetti degli

atti compiuti da un litisconsorte, alla causa che lo concerne;

c) previsione del cumulo di cause fra le stesse parti, fondata sulla connessione, e dei poteri del giudice per la separazione;

d) previsione dell'intervento di terzo, volontario o coatto, con rigorosa delimitazione dei suoi presupposti e dei termini, e con piena garanzia di difesa per l'interveniente e le controparti;

e) previsione della successione nel processo e della successione a titolo particolare nel diritto controverso;

12) disciplina degli atti processuali improntata ai seguenti criteri:

a) libertà di forma per gli atti processuali di cui non sono espressamente indicati i requisiti;

b) pubblicità delle udienze, salvo diversa disposizione della legge o del giudice nell'ambito dei poteri a lui conferiti dalla legge;

c) motivazione a pena di nullità delle sentenze e dei provvedimenti a carattere decisivo, nonché di altri provvedimenti nei casi espressamente indicati dalla legge;

d) improrogabilità dei termini perentori, con possibilità per la parte di ottenere la rimessione in termini quando si provi il caso di forza maggiore. Potere del giudice di fissare termini perentori nei soli casi in cui è espressamente autorizzato dalla legge;

e) semplificazione delle forme di notificazione. Rimessione in termini del notificante in caso di ritardo senza colpa della parte;

f) nullità degli atti per inosservanza di forme quando la nullità è espressamente comminata o l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo;

g) previsione delle nullità per difetto di requisiti non formali degli atti e dei provvedimenti e delle relative possibili sanatorie;

h) rilevabilità anche d'ufficio della nullità derivante da violazione del principio del contraddittorio fra le parti del processo non oltre il grado di giudizio successivo a quello in cui la nullità si è verificata;



*i*) conversione in motivi di impugnazione delle nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione;

13) disciplina del processo ordinario di cognizione improntato ai seguenti criteri:

*a*) previsione del giudice monocratico in prima istanza, salvo che non siano espressamente disposte la trattazione e la decisione collegiale della causa, con possibilità di delega, in quest'ultima ipotesi, per singoli atti istruttori, ad uno dei componenti del collegio;

*b*) processo tendenzialmente ispirato ai principi della oralità, della immediatezza e della concentrazione;

*c*) proposizione della domanda mediante ricorso e previsione della costituzione del convenuto prima dell'udienza;

*d*) svolgimento del processo normalmente in due udienze, una preliminare, e una di trattazione e discussione; possibilità di scambio di difese scritte, entro termini perentori prefissati per legge o concessi dal giudice nella fase preliminare e in quella di discussione;

*e*) udienza preliminare destinata alla decisione con effetti preclusivi delle questioni processuali, all'interrogatorio delle parti e alla fissazione dei termini della controversia;

*f*) udienza di trattazione e discussione destinata all'assunzione delle prove ed alla discussione della causa con pronuncia del dispositivo nella stessa udienza, salva la possibilità di differire ad altra udienza, da tenersi entro breve termine, la sola lettura del dispositivo;

*g*) inserimento nel codice di procedura civile di tutta la disciplina delle prove, con conseguente abrogazione del titolo II del libro VI del codice civile;

*h*) preminenza del principio della libertà di convincimento del giudice e limitazione delle regole della prova legale alla materia della prova documentale;

*i*) abolizione del giuramento della parte e mantenimento della confessione come prova liberamente valutabile;

l) possibilità di valutare in concorso con altri elementi di prova le risultanze dell'interrogatorio libero favorevoli al dichiarante;

m) previsione dei giudizi incidentali di accertamento dell'autenticità sia dell'atto pubblico, sia della scrittura privata, come accertamenti di competenza del giudice della causa, tranne che nei giudizi dinanzi al giudice onorario;

n) disciplina delle forme dell'esame testimoniale, con possibilità di interrogatorio incrociato dei testimoni ad opera delle parti, previa autorizzazione e sotto la direzione del giudice e potere di quest'ultimo di estendere le domande a tutti i fatti utili all'accertamento della verità, allegati dalle parti o attinenti a questioni rilevabili d'ufficio;

14) previsione per le controversie davanti al giudice professionale per le quali ricorrano di norma caratteristiche di semplicità o esigenze di particolare speditezza, di un procedimento semplificato rispetto a quello previsto dai punti precedenti e con traddistinto dall'attribuzione *ope legis* di efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado; con possibilità di adeguare a tale rito anche i procedimenti speciali non sommari disciplinati da leggi speciali;

15) previsione di un procedimento con formalità ridotte, per le controversie davanti al giudice onorario, salva l'osservanza delle garanzie essenziali del contraddittorio.

16) disciplina delle impugnazioni improntata ai seguenti criteri:

a) previsione, quali mezzi di impugnazione delle sentenze, dell'appello, del ricorso per cassazione, della revocazione, della opposizione di terzo, e del regolamento di competenza;

b) non impugnabilità separata delle sentenze non definitive;

c) conservazione dell'appello come mezzo di gravame, con effetto devolutivo nei limiti dell'impugnazione principale o incidentale e con effetto sospensivo dell'esecutorietà della sentenza, salvo che questa sia disposta dalla legge, o dal giudice nei casi

previsti dalla legge; disciplina delle ipotesi di concessione, revoca e sospensione della esecutorietà;

d) trattazione ed istruzione collegiale della causa di appello, salva la possibilità di delega di singoli atti istruttori ad uno dei componenti del collegio, e con ammissibilità di nuove eccezioni e nuove prove;

e) rimessione della causa al primo giudice nei soli casi di difetto del contraddittorio nel giudizio di primo grado;

f) impugnabilità per cassazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado per motivi specifici, con esclusione di quelli attinenti ai vizi della motivazione;

g) disciplina del carattere rescindente del giudizio di cassazione salva la possibilità di decisione anche del merito della causa in caso di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, se, ai fini di tale decisione non è necessario procedere al riesame dei fatti ovvero a nuovi accertamenti di essi;

17) disciplina del processo d'esecuzione improntato ai seguenti criteri:

a) puntuale caratterizzazione e individuazione dei titoli esecutivi che legittimano l'esecuzione forzata nei suoi tre tipi fondamentali dell'espropriazione per la realizzazione dei crediti di danaro, della consegna e rilascio di beni rispettivamente mobili ed immobili, per l'attuazione di obblighi di fare e di non fare;

b) inserimento, con eventuali opportuni adattamenti e modifiche nel codice di procedura civile di tutta la disciplina della esecuzione forzata ora contenuta nel capo II del titolo IV del libro VI del codice civile, ad eccezione dell'articolo 2932;

c) notificazione del titolo esecutivo e del precetto come fase preliminare rispetto all'esecuzione con riconoscimento al giudice dell'esecuzione o, se non ancora individuato, a quello indicato dalla parte procedente del potere di risolvere con ordinanza o, in casi di assoluta urgenza, con decreto le difficoltà insorte prima e/o nel corso di ogni tipo di esecuzione, relative alla individuazione delle

parti legittimate o dei beni oggetto dell'esecuzione, all'interpretazione del titolo esecutivo e, in genere, alla modalità dell'esecuzione;

18) disciplina del processo di espropriazione forzata, nei tipi da determinarsi, improntata ai seguenti principi:

a) direzione dell'espropriazione da parte del giudice del luogo in cui le cose si trovano, con possibilità di riunire, per ragioni di connessione, più procedure contro lo stesso esecutato, e di disporre la sostituzione al bene pignorato di una somma di danaro da versarsi anche ratealmente, in termini perentori; prosecuzione di ufficio, dopo la vendita, dell'espropriazione;

b) semplificazione delle forme del pignoramento, atto iniziale dell'espropriazione forzata salvo per i mobili dati in pegno, con possibilità di pignorare anche le aziende e le universalità dei beni; impignorabilità dei beni destinati ad attività lavorative quando il pignoramento le impedisca o le comprometta gravemente;

c) precedenza, nell'espropriazione immobiliare, della trascrizione rispetto alla notificazione del pignoramento da effettuarsi immediatamente;

d) espropriabilità sia presso terzi di crediti di danaro o di altre cose fungibili inerenti a rapporti o a situazioni bi/plurilaterali, sia della quota ideale del debitore in caso di comproprietà o di contitolarità di beni e diritti, con salvezza di eventuali specifiche discipline, non esclusa la divisione;

e) ammissibilità dell'intervento di creditori, anche nella forma del pignoramento successivo ed anche se il credito sia assistito solo dalla prova documentale dalla quale ne risulti l'ammontare; irrilevanza del tempo dell'intervento ai fini della distribuzione, ma postergazione in ogni tipo di procedimento espropriativo degli intervenuti che non si siano dati cura di pignorare i beni loro indicati dal pignorante; verifica, con effetti limitati al processo in corso, dell'ammissibilità degli interventi ad opera del giudice dell'esecuzione nell'udienza in cui si dispone la vendita o l'assegnazione, o la conversione del pignoramento;

f) inefficacia rispetto al creditore pignorante e agli intervenuti degli atti riguardanti il bene esecutato, secondo le linee fondamentali vigenti, e con gli opportuni correttivi;

g) individuazione delle modalità della vendita mobiliare, affidabile ad istituti di credito o ad altri enti, anche con concentrazione di più beni provenienti da varie esecuzioni e correlativo riparto proporzionale del ricavato. Possibilità, nella vendita immobiliare, da svolgersi normalmente con pubblico incanto, di offerte dopo l'incanto. Potere del giudice dell'esecuzione di sospendere la vendita in presenza di situazioni che impediscono il realizzo del giusto prezzo;

h) distinzione tra l'assegnazione vera e propria e l'assegnazione-vendita al creditore; onere dei creditori di chiedere, a pena di estinzione dell'intero processo esecutivo, l'assegnazione del bene pignorato dopo un doppio incanto andato deserto;

i) determinazione degli effetti del trasferimento coattivo all'aggiudicatario e all'assegnatario dei diritti che inizialmente sono stati oggetto del pignoramento, con estensione agli stessi dell'inefficacia di cui *sub f)*; disciplina dei diritti dei terzi e delle conseguenze derivanti dai vizi della cosa, nonché della garanzia per evizione secondo i principi attualmente vigenti, con gli opportuni correttivi;

l) determinazione della fase di distribuzione del ricavato, previo eventuale piano di riparto;

19) disciplina dell'esecuzione per consegna e rilascio; suo compimento ad opera dell'ufficiale giudiziario, senza obbligo di preavviso dopo il precetto;

20) disciplina dell'esecuzione di provvedimenti contenenti condanna a fare o a rimuovere o distruggere opere determinate con obbligo del giudice che pronuncia la condanna di determinare con la massima precisione ogni prescrizione necessaria alla esecuzione della sua decisione. Attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di designare la persona che seguirà l'opera con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e di con-

dannare l'esecutato, anche in via di anticipazione, al pagamento delle spese dell'opera, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ovvero di liquidare con analogo provvedimento quelle anticipate dalla parte istante;

21) predisposizione di un sistema di opposizioni per tutte le forme di esecuzione con competenza sempre del giudice dell'esecuzione così come individuato al numero 18, *sub a*); previsione di un'opposizione all'esecuzione, da proporre entro un termine perentorio congruo; ammissibilità di un'opposizione agli atti esecutivi, anche per contestare l'eccessività dei beni pignorati e dei mezzi di espropriazione, proponibile, entro termini assai brevi, da qualunque interessato contro qualsiasi atto che non sia altrimenti contestabile, e da definire con sentenza non appellabile; abilitazione all'opposizione di terzo per ogni soggetto titolare di una situazione giuridica prevalente rispetto all'esecuzione;

22) determinazione delle ipotesi di sospensione dell'esecuzione da disporsi eventualmente anche limitatamente ad una parte soltanto dei beni pignorati, con ordinanza o in casi di urgenza con decreto, per gravi motivi valutabili dal giudice della esecuzione, in pendenza della opposizione all'esecuzione e dell'opposizione di terzo e in caso di pregiudizialità di un processo di cognizione relativo al bene assoggettato all'esecuzione; efficacia sospensiva della opposizione sulla sola distribuzione quando riguardi la sussistenza dei crediti e l'ammissibilità degli interventi di altri creditori;

23) disciplina dell'estinzione per inosservanza di un termine perentorio o per rinuncia del procedente e, nella espropriazione, di tutti i creditori intervenuti ed ammessi;

24) potere del giudice, che accerti l'inadempimento d'obbligazioni di fare o di non fare infungibili ma non richiedenti particolare abilità professionale e non attinenti a diritti della personalità, obbligazioni da determinarsi comunque per legge, di condannare l'obbligato, su istanza di parte, al paga-

mento di pene pecuniarie a favore dell'avente diritto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, entro limiti minimi e massimi prefissati per legge;

25) previsione, per le obbligazioni risultanti da atto scritto ed aventi ad oggetto prestazioni di somme di denaro esigibili, di cose fungibili o di cose individuate, ovvero prestazioni fungibili di fare, nonchè per i crediti di imprenditori commerciali relativi a forniture di merci, servizi o somme di denaro che risultino da scritture contabili o da fatture redatte nelle forme di legge e con l'osservanza delle prescrizioni fiscali, di un procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e posticipato, così caratterizzato:

a) definitività del decreto di ingiunzione se l'opposizione non sia proposta nel termine perentorio determinato, ovvero nel caso di estinzione del processo di opposizione;

b) provvisoria esecuzione del decreto, salvo che l'esecuzione sia sospesa per gravi motivi a seguito di opposizione, se fondato su prova scritta proveniente dal debitore; in ogni altro caso l'esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice dell'opposizione, con o senza cauzione, in considerazione dei motivi sui quali l'opposizione è fondata, delle prove relative, di eventuali ragioni di necessità o di pericolo nel ritardo;

c) opposizione tardiva in caso di mancata conoscenza del decreto per invalidità della notificazione, ovvero per fatto non imputabile all'intimato;

26) previsione, per la pronta tutela di diritti a contenuto prevalentemente non patrimoniale, soggetti a pregiudizio imminente o irreparabile, di un procedimento sommario o contraddittorio necessario, così caratterizzato:

a) instaurazione con ricorso, in contraddittorio delle parti, davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie;

b) espletamento, in modo informale, anche di ufficio, dell'attività istruttoria eventualmente necessaria al fine di accertare in via sommaria la fondatezza della pretesa;

c) pronuncia, con ordinanza immediatamente esecutiva, dei provvedimenti richiesti, con determinazione delle modalità di attuazione e attribuzione allo stesso giudice del controllo sulla esecuzione;

d) opposizione della parte interessata avverso l'ordinanza, anche se di parziale accoglimento, con conseguente instaurazione di un ordinario processo di cognizione, nel corso del quale i provvedimenti adottati nella prima fase possono essere sospesi, modificati o revocati soltanto per gravi motivi;

e) definitività dei provvedimenti in caso di mancata opposizione ovvero di estinzione del processo di opposizione;

f) possibilità di richiesta e di concessione dei provvedimenti di cui ai punti precedenti anche nel corso del processo ordinario di cognizione, ancorchè questo sia sospeso per pendenza di procedimento penale o per altro motivo;

27) predisposizione per le azioni possessorie di un procedimento analogo a quello delineato *sub* 26 con previsione:

a) della possibilità che per ragioni di urgenza i provvedimenti necessari siano adottati con decreto, in assenza di contraddittorio;

b) della proponibilità nel giudizio di opposizione da iniziarsi nel breve termine all'uopo stabilito, di istanze petitorie, anche da parte del convenuto, purchè i provvedimenti sommari siano stati eseguiti;

28) previsione, al fine di prevenire il pregiudizio non facilmente e sicuramente riparabile che può verificarsi durante il tempo occorrente per far valere un diritto in via ordinaria, ovvero a causa della alterazione di uno stato di fatto che abbia decisiva rilevanza anche per l'acquisizione delle prove, di un procedimento cautelare avente le seguenti caratteristiche:

a) determinazione da parte del giudice, caso per caso, del contenuto della misura cautelare, conservativa o anticipatoria, con specifico riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta, alla finalità perseguita ed alla natura della situazione di pericolo;



b) pronuncia del provvedimento con ordinanza sentite le parti interessate e determinazione delle modalità e del termine di attuazione da parte dello stesso giudice il quale ne controlla altresì l'esecuzione;

c) possibilità che, per ragioni di eccezionale urgenza, il provvedimento sia emesso con decreto, in assenza di contraddittorio: in questa ipotesi il giudice, nell'udienza per la comparizione delle parti, provvede con ordinanza alla conferma, modificazione o revoca del provvedimento già adottato;

d) potere-dovere del giudice che ha emesso il provvedimento di fissare un breve termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito ove ne sussista la necessità in relazione al contenuto della misura cautelare, ovvero se una delle parti ne faccia espressa richiesta anche in momento successivo alla emanazione dell'ordinanza;

e) inefficacia del provvedimento cautelare qualora il giudizio di merito non sia promosso nel termine stabilito o comunque si estingua;

f) modificabilità o revocabilità della misura cautelare, nel corso del giudizio di merito, soltanto per gravi motivi;

g) raccordo tra le misure conservative patrimoniali ed esecuzione forzata.

Previsione che il procedimento cautelare delineato nel comma che precede è esperibile, dinanzi al giudice ordinario, anche per le controversie devolute ad arbitri ed è applicabile per le azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto, nonché per l'assunzione preventiva, e con la garanzia del contraddittorio, di mezzi istruttori;

29) previsione di un procedimento per la realizzazione delle attività di giurisdizione volontaria, così caratterizzato:

a) inizio del processo ad istanza anche verbale di parte o del pubblico ministero;

b) non necessità del patrocinio legale;

c) fase preparatoria contrassegnata dall'iniziativa di ufficio: ampi poteri direttivi al giudice, con facoltà di adattare il procedimento al caso concreto;

d) garanzia di partecipazione degli interessati ad eventuali controinteressati, nonchè del pubblico ministero, partecipazione da coordinarsi con le speciali ragioni di urgenza e di tempestività cui deve mirare il procedimento;

e) decisione senza formalità di procedura, e con provvedimento succintamente motivato;

f) provvedimento immediatamente efficace, ma — laddove sia ancora possibile — revocabile o modificabile;

g) reclamo ad un organo collegiale avverso il provvedimento, in termini brevi. Inammissibilità dei regolamenti di giurisdizione e di competenza;

h) decisione da parte del giudice della volontaria giurisdizione, nelle forme del processo giurisdizionale di cognizione, con sentenza di accertamento o di condanna o costitutiva, qualora insorga la necessità di conoscere e pronunciare su diritti soggettivi;

i) pronuncia incidentale, ad istanza di parte, di annullamento del provvedimento di volontaria giurisdizione del quale si censuri la legittimità nel corso di un processo giurisdizionale per la tutela di diritti soggettivi;

30) previsione di schemi processuali con adattamenti di forma ed integrazioni di garanzie rispetto al procedimento di cui al numero precedente per determinare materie, quali la separazione personale dei coniugi, l'interdizione e l'inabilitazione, l'assenza e la dichiarazione di morte presunta, lo scioglimento di comunioni, la liberazione degli immobili dalle ipoteche;

31) previsione per la dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze e di altri provvedimenti di autorità giudiziarie straniere di un giudizio di delibazione, strutturato come *sub* 30, devoluto alla corte d'appello ed inteso ad accertare la compatibilità con i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano, con il principio del contraddittorio, nonchè con altri principi, fondamentali dell'ordinamento e con le Convenzioni internazionali.

Previsione di analogo procedimento per l'attribuzione di efficacia esecutiva ad atti pubblici stranieri;

32) Istituzione, presso ogni organo giudiziario di prima istanza, escluso il giudice onorario, di commissioni per la conciliazione, composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal capo dell'ufficio e gli altri due scelti dalle parti, con il compito di promuovere, a richiesta delle parti, la bonaria composizione di controversie tra privati concernenti diritti disponibili, qualunque sia il valore del rapporto in contestazione, nonché, sempre su richiesta delle parti ed in contraddittorio delle medesime, di decidere la controversia, quali amichevoli compositori;

33) disciplina del procedimento davanti alla commissione per la conciliazione secondo le seguenti caratteristiche:

a) inizio del processo ad istanza anche verbale di parte;

b) non necessità del patrocinio legale e gratuità del procedimento;

c) fase preparatoria contrassegnata dall'iniziativa di ufficio: ampi poteri direttivi alla commissione, con facoltà di adattare il procedimento al caso concreto;

d) garanzia di partecipazione delle parti;

e) verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo;

f) in caso di mancata conciliazione, decisione della controversia, ove richiesta, senza formalità di procedura e succintamente motivata, avente efficacia di titolo esecutivo di formazione stragiudiziale;

34) previsione, oltre che dell'arbitrato rituale, di un arbitrato libero che si svolga in contraddittorio delle parti e sia caratterizzato dalla natura negoziale del lodo;

35) onere per le parti di dichiarare espressamente nel compromesso la scelta fra l'arbitrato rituale e quello libero. In caso di equivocità si intende scelta la forma rituale;

36) disciplina del procedimento arbitrale secondo le seguenti caratteristiche:

a) piena attuazione delle garanzie del contraddittorio;

b) potere dell'arbitro di emanare anche pronuncie costitutive;

c) facoltà di derogare alla giurisdizione italiana a favore di arbitri che pronuncino all'estero in attuazione delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

d) facoltà di riconsiliazione ed obbligo di astensione dell'arbitro in casi determinati con disciplina delle relative sanzioni;

e) possibilità di decisione equitativa autorizzata esplicitamente dalle parti;

f) remissione al giudice ordinario da parte dell'arbitro rituale di questioni di legittimità costituzionale da esso ritenute rilevanti; potere del giudice ordinario di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, qualora ritenga le questioni non manifestamente infondate;

g) riserva al giudice ordinario del potere di emanare misure cautelari e di revocarle prima e durante lo svolgimento dell'arbitrato. Nel corso del procedimento arbitrale, il giudice provvederà, sentito l'arbitro, salvi i casi di eccezionale urgenza;

h) potere del presidente del tribunale, in difetto di accordo delle parti, di prorogare, per gravi motivi, il termine fissato per il deposito del lodo;

i) potere, per gli arbitri rituali, di definire la controversia mediante uno o più lodi successivi parziali;

l) disciplina della dichiarazione di efficacia del lodo rituale nonchè del lodo arbitrale straniero in aderenza a quanto disposto dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

m) decisione mediante sentenza del reclamo avverso il rifiuto di esecutività del lodo;

n) impugnabilità del lodo — se parziale insieme con il definitivo — limitatamente alle ipotesi di nullità e revocazione;

o) potere di avocazione, per ragioni di connessione propria, da parte del giudice ordinario competente, della controversia devoluta agli arbitri rituali, sempre che vi sia istanza di parte e che lo stato della procedura arbitrale lo consenta, salvo quanto disposto dalle convenzioni internazionali.

## Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura civile con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme transitorie e di attuazione del codice stesso, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 1. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo progetto.

## Art. 4.

Il nuovo codice di procedura civile entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme di cui all'articolo precedente.

## Art. 5.

Il Governo, ai fini dell'elaborazione in articoli del nuovo codice di procedura civile, è autorizzato ad avvalersi di commissioni di studio da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia.

## Art. 6.

Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, studi, ricerche e relativi servizi.

A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia può anche avvalersi delle collaborazioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, nonchè dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

## Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, previsto in 90 milioni per il funzionamento

delle commissioni di cui all'articolo 5 ed in 400 milioni per le collaborazioni di cui all'articolo 6, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il corrente esercizio finanziario e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.